

200.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Atti di controllo e di indirizzo	7476	Disegno di legge n. 2546 (Articoli da 1 a 3) .	7444
Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pub- blici essenziali (Trasmissione di un docu- mento)	7474	Disegno di legge n. 2548 (Articoli da 1 a 3) .	7446
		Disegno di legge n. 2619 (Articoli da 1 a 4) .	7448
Corte costituzionale (Annunzio di senten- ze)	7472	Disegno di legge n. 2622 (Articoli da 1 a 4) .	7450
		Disegno di legge n. 2623 (Articoli da 1 a 4) .	7452
Disegno di legge (Trasmissione dal Senato) .	7471	Disegno di legge n. 2682 (Articoli da 1 a 4) .	7454
Disegno di legge S. 1918 (Approvato dal Senato) n. 3468:		Disegno di legge S. 1487 (Approvato dal Senato) n. 3110 (Articoli da 1 a 4)	7456
(Articolo 1)	7387	Disegno di legge n. 2273 (Articoli da 1 a 4) .	7458
(Emendamenti)	7388	Disegno di legge n. 2621 (Articoli da 1 a 3) .	7460
(Articolo 2)	7409	Disegno di legge n. 2624 (Articoli da 1 a 4) .	7462
(Emendamenti e subemendamento)	7410	Disegno di legge n. 2675 (Articoli da 1 a 3) .	7464
Disegno di legge n. 2235 (Articoli da 1 a 4) .	7442	Disegno di legge S. 1180 (Approvato dal Senato) n. 3107 (Articoli da 1 a 4)	7466

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

XIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 27 MAGGIO 1997

	PAG.		PAG.
Disegno di legge S. 2128 (Approvato dal Senato) n. 3508 (Articoli da 1 a 4)	7468	Missioni valedoli nella seduta del 27 maggio 1997	7471
Disegno di legge costituzionale (Assegnazione a Commissione in sede referente)	7471	Proposte di legge (Assegnazione a Commissioni in sede referente)	7471
Documenti ministeriali (Trasmissioni) .	7474, 7475	Richieste ministeriali di parere parlamentare	7475
Interpellanza ed interrogazioni all'ordine del giorno	7379	ERRATA CORRIGE	7476

INTERPELLANZA ED INTERROGAZIONI

PAGINA BIANCA

A) Interrogazioni:

ROGNA, LUCÀ, CAMBURSANO, VALLETTA BITELLI, ACCIARINI e VOGLINO. - *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* - Per sapere - premesso che in un gravissimo incidente aereo, avvenuto nei pressi dell'aeroporto di Torino-Caselle, un aereo da carico Antonov AN 124 è precipitato, provocando vittime anche tra gli abitanti delle abitazioni investite -:

se le cause della sciagura siano già state accertate;

quale correlazione possa in ipotesi essersi verificata tra la caduta dell'aereo ed i lavori in corso nella pista;

quali misure possano essere adottate per migliorare le condizioni di sicurezza dell'abitato di San Francesco al Campo, situato nella direttrice della pista stessa;

quali garanzie di efficienza vengano fornite dagli aeromobili del tipo precipitato ed in che modo le autorità aeronautiche italiane di ciò si accertino. (3-00296) (9 ottobre 1996)

BORGHEZIO. - *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* - Per sapere - premesso che:

i primi accertamenti emersi dalle inchieste scattate a Torino dopo il gravissimo incidente aereo dell'8 ottobre 1996 hanno evidenziato che - contrariamente a quanto sempre assicurato dalla società Sagat (gestione dei servizi aeroportuali), dall'Alitalia e dalle competenti autorità di Governo - il tratto della pista reso

inagibile dai lavori in corso non era di trecento-trecentocinquanta metri, ma di circa tre volte tanto, cioè di almeno novecento metri;

questa situazione della pista di Caselle - unitamente al fatto che, al momento dell'incidente, non funzionavano le luci di avvicinamento, specie quelle del sistema « guida planata », e che il sistema Ils, che consente l'atterraggio strumentale, era solo parzialmente funzionante, in quanto si limitava ad indicare la direzione del sentiero ideale per atterrare, senza però poter fornire dati relativi alla quota - rendeva l'aeroporto di Torino-Caselle in condizioni di non operatività o semi-operatività -:

se non intenda fornire le più complete ed esaustive informazioni su tutte le modalità dell'atterraggio dell'Antonov 124 precipitato a San Francesco al Campo nelle immediate prossimità della pista dell'aeroporto di Torino-Caselle, nonché sulle cause che hanno determinato la sciagura aerea;

per quale motivo l'aeroporto di Torino-Caselle ieri mattina, quando, alle cause di non o semi-operatività sopra descritte, si aggiungeva tempo piovoso e scarsa visibilità, non sia stato dichiarato inagibile;

se e quali provvedimenti il Governo intenda assumere in ordine alla situazione estremamente preoccupante della sicurezza dell'aeroporto di Torino-Caselle.

(3-00309)

(10 ottobre 1996)

B) Interpellanza e interrogazioni:

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere — premesso che:

con la circolare ministeriale n. 88/1997, il Ministro della pubblica istruzione ha previsto per il 27 aprile 1997 la celebrazione nelle scuole del 60° anniversario della morte di Antonio Gramsci;

il Ministro della pubblica istruzione ha invitato i presidi delle scuole italiane a ricordare l'anniversario di un personaggio della storia recente del Paese, di un teorico dell'egemonia, della conquista del potere in Italia da parte del Partito comunista, proprio il 27 aprile 1997, per singolare coincidenza giorno in cui numerosi cittadini saranno chiamati alle urne;

dopo la circolare celebrativa del decennale della morte di Primo Levi, il Ministro della pubblica istruzione trasforma la celebrazione della morte di Gramsci in una manifestazione che gli interpellanti ritengono di regime, prescrivendo ai giovani come modello culturale un personaggio politico, appartenente alla storia del partito politico del Ministro medesimo, che non ha mai ricoperto ruoli istituzionali nella storia del Paese;

la scelta del Ministro, oltre che un'iniziativa discutibile, rappresenta una violazione dello Stato laico e dell'autonomia dei docenti e della libertà di insegnamento —:

se non ritenga di sospendere immediatamente l'applicazione della circolare ministeriale, palese tentativo di affermare un'egemonia culturale, evitando forzature ideologiche nella prospettiva della scadenza elettorale amministrativa;

se risulti essere una prerogativa del Ministro definire i programmi delle celebrazioni culturali e come valuti il dirigismo culturale del Ministro della pubblica istruzione;

se non ritenga più opportuno, in un quadro di valorizzazione complessivo degli italiani illustri, proporre la costituzione di

una commissione, con la rappresentanza di tutte le componenti culturali del Paese, che stabilisca un programma organico e le relative modalità delle celebrazioni, al fine di evitare strumentalizzazioni e indirizzi culturali di parte.

(2-00433) « Teresio Delfino, Marinacci, Volontè, Panetta ».

(3 marzo 1997)

PISANU, APREA, BONAIUTI, ROSSETTO, COLLETTI, VITO, CRIMI, ROMANI, MELOGRANI, REBUFFA, PALUMBO, CAVANNA SCIREA, CALDERISI, MANCUSO, PRESTIGIACOMO, SCAJOLA, VALDUCCI, ARACU e MICHELINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

con circolare ministeriale n. 88 del 6 febbraio 1997, inviata ai provveditori agli studi, ai sovrintendenti scolastici delle province di Bolzano e di Trento, al sovrintendente agli studi della Valle d'Aosta, all'intendente scolastico per la scuola di lingua tedesca di Bolzano, all'intendente per la scuola per le località ladine di Bolzano, il Ministro della pubblica istruzione ha previsto la celebrazione, nelle scuole, del sessantesimo anniversario della morte di Antonio Gramsci, che ricorre il 27 aprile 1997;

non è mai avvenuto che il Ministero della pubblica istruzione abbia promosso direttamente, attraverso il proprio ufficio di gabinetto, celebrazioni, di anniversari o di ricorrenze relative a personaggi della recente storia politica del nostro Paese;

l'ufficio di gabinetto del Ministro ha diramato, di recente, altre circolari celebrative, riguardanti personaggi della storia e della cultura nazionale con militanza nella sinistra politica, quali la circolare ministeriale n. 594 del 1996, con cui si è inteso celebrare il centenario della nascita di Sandro Pertini, e la circolare ministeriale prot. 10787 del 20 gennaio 1997, riguardante il decennale della morte di Primo Levi;

non è ammissibile che un Ministro, in un regime democratico, prescriva ai

giovani come modello culturale un personaggio politico appartenente alla sua parte politica, considerato che Gramsci non è una figura *super partes* e non ha ricoperto ruoli istituzionali nella storia del nostro Paese; al contrario, Gramsci è il fondatore del Partito comunista italiano, da cui proviene il Partito democratico della sinistra, partito di appartenenza del Ministro in carica;

la scelta del Ministro costituisce, ad avviso degli interroganti, una violazione dello Stato laico, cioè di uno Stato che rispetta tutti i valori e tutte le culture, ma non ne predilige e favorisce alcune, come avviene, invece, in uno Stato etico;

la scuola pubblica non può diventare palestra di formazione partitica ad uso e consumo di una delle componenti della coalizione di Governo, perché la scuola, secondo il dettato costituzionale, è libera e libero ne è l'insegnamento;

la ricorrenza celebrativa coincide con il giorno in cui avrà luogo una consultazione elettorale per il rinnovo di numerosi, e non secondari, consigli comunali del Paese, e, poiché nella circolare in questione il Ministro ritiene che « la scuola non possa fare a meno di proporre alla riflessione delle classi terminali degli istituti di istruzione secondaria superiore il segno che Gramsci ha lasciato nella storia nazionale », la ricerca auspicata dal Ministro ha il sapore di una, neanche tanto velata, propaganda elettorale nei confronti degli studenti maggiorenni con diritto di voto;

l'invito del Ministro, rivolto ai capi degli istituti e agli organi collegiali interessati perché valutino la proposta e deliberino in ordine ad iniziative da promuovere, può trasformarsi in uno strumento istituzionale che consente di svolgere la campagna elettorale delle elezioni amministrative del 27 aprile 1997 all'interno delle scuole a favore di un solo partito —:

se intenda sospendere immediatamente l'applicazione della circolare richiamata in premessa, riconoscendo la gravità

delle relative implicazioni sul piano amministrativo, politico e culturale;

quali garanzie intenda dare all'azione democratica e pluralista che deve caratterizzare l'attività del Ministero della pubblica istruzione in un Paese democratico, scongiurando ogni forzatura ideologica della gestione del Dicastero, che potrebbe sfociare in una inaccettabile egemonia culturale;

se, alla luce delle considerazioni effettuate in premessa, non ritenga necessario aprire un dibattito nel Paese, non solo sulla nuova architettura della scuola italiana, annunciata con il riordino dei cicli il 14 gennaio 1997, ma piuttosto sui valori comuni, universalmente riconosciuti, che devono essere alla base della formazione civile dei nostri giovani, a garanzia del rispetto dei principi democratici e delle libertà individuali.

(3-00807)

(26 febbraio 1997)

MALGIERI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che il Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica, onorevole Luigi Berlinguer, ha diramato una circolare con la quale, in occasione del sessantesimo anniversario della morte di Antonio Gramsci, che ricorre il 27 aprile 1997, ha invitato i docenti a « fermare l'attenzione su una pagina della storia contemporanea della quale Gramsci è stato certamente protagonista ed a riflettere sul ruolo che egli ha svolto per l'affermazione dei valori di libertà e democrazia » —:

se non ritenga la disposizione esorbitante dalle competenze del Ministro della pubblica istruzione;

se non ravvisi nella circolare un chiaro intento di condizionamento politico-culturale da parte del Ministro sul corpo docente;

se non individui nell'atto ministeriale un tentativo di dirigismo ideologico, che pregiudica la libertà di insegnamento;

se ritenga compatibile con la pluralità di indirizzi e di orientamenti che devono vigere nella scuola la circolare in questione, la quale ha, invece, tutta l'aria di imporre una linea culturale: Gramsci non è il solo caposaldo di riferimento della coscienza democratica nazionale, anche a prescindere dalle molte riserve che potrebbero formularsi sul suo pensiero;

se non ritenga di dover richiamare il Ministro Berlinguer ad un comportamento più consono al ruolo di responsabile primario della scuola italiana, affinché limiti le sue esternazioni, che stanno creando non pochi disagi nel mondo scolastico;

se non ritenga di chiedere al Ministro Berlinguer il ritiro della citata circolare e chiudere in questo modo l'incidente verificatosi, che offende la sensibilità dei docenti, dei discenti e dei cittadini comuni, che non hanno bisogno di direttive per ricordare chicchessia. (3-00811)
(3 marzo 1997)

ALOI, GASPARRI, CARLESÌ, ALEMANNO, ANTONIO PEPE, CONTI, FINO, CARDIELLO e FOTI — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

se non ritenga che la recente diramazione di una circolare, inviata ai provveditorati agli studi, sulla celebrazione di Gramsci — in occasione del sessantesimo anniversario della morte — sia un fatto che viene ad introdurre un elemento di preoccupante ideologizzazione e di reale pericolo di faziosità nell'ambito della scuola che, anche a seguito della iniziativa relativa all'insegnamento della storia del Novecento nell'ultimo anno delle scuole superiori, può diventare luogo di conflittualità culturale-ideologica, per nulla necessaria al processo di sviluppo socio-pedagogico degli allievi;

se non ritenga, al di là della valutazione del pensiero di Gramsci ed anche delle vicende « interne » del suo partito,

nel cui ambito si registrò il contrasto tra il filosofo sardo e la componente filostalinista, che la celebrazione in questione sia quanto meno inopportuna e non necessaria, per la logica interpretazione del suo pensiero — e ciò va ribadito — in termini meramente ideologici, trattandosi del filosofo che ha fatto dell'ideologia una delle ragioni essenziali del suo pensiero nell'articolazione concettuale della « egemonia », del « partito principe » dell'« intellettuale organico », eccetera;

se non ritenga infine — anche con riferimento a quanto affermato dalla Conferenza episcopale italiana, che considera la celebrazione di Gramsci un'« operazione tipicamente marxista » — di dover provvedere al ritiro della circolare, evitando così che un'« operazione » di strumentalizzazione ideologica possa produrre effetti negativi, se non devastanti, in un'importante istituzione — quale è la scuola — che sta diventando terreno di pericolosi esperimenti riformatori, assurdi e per nulla in sintonia con il nostro patrimonio didattico-culturale. (3-00840)
(6 marzo 1997)

C) Interrogazione:

CENTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che il giorno 20 febbraio 1997, presso il liceo Platone nel quartiere Marconi di Roma, durante un corso di educazione sessuale, è stato proiettato un filmato *shock* antiabortista che ha determinato la protesta degli studenti e delle studentesse per la violenza delle immagini e per il contenuto dei commenti —:

se sia a conoscenza dei fatti e se non ritenga di intervenire anche presso il suddetto liceo, allo scopo di garantire che l'educazione sessuale sia imperniata su principi di corretta informazione e non di propaganda contro l'applicazione di importanti leggi dello Stato. (3-00774)
(24 febbraio 1997)

**DISEGNO DI LEGGE: S. 1918. — NORME IN MATERIA DI
PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE (APPROVATO DAL
SENATO) (3468-142-501-728-1334-1380-1684-1955-2354-3459)**

PAGINA BIANCA

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 3468 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

*(Contratto di fornitura di prestazioni
di lavoro temporaneo)*

1. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo è il contratto mediante il quale un'impresa di fornitura di lavoro temporaneo, di seguito denominata «impresa fornitrice», iscritta all'albo previsto dall'articolo 2, comma 1, pone uno o più lavoratori, di seguito denominati «prestatori di lavoro temporaneo», da essa assunti con il contratto previsto dall'articolo 3, a disposizione di un'impresa che ne utilizzi la prestazione lavorativa, di seguito denominata «impresa utilizzatrice», per il soddisfacimento di esigenze di carattere temporaneo individuate ai sensi del comma 2.

2. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo può essere concluso:

a) nei casi previsti dai contratti collettivi nazionali della categoria di appartenenza dell'impresa utilizzatrice, stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi;

b) nei casi di temporanea utilizzazione in qualifiche non previste dai normali assetti produttivi aziendali;

c) nei casi di sostituzione dei lavoratori assenti, fatte salve le ipotesi di cui al comma 4.

3. Nei settori dell'agricoltura, privilegiando le attività rivolte allo sviluppo dell'agricoltura biologica, e dell'edilizia i contratti di fornitura di lavoro temporaneo potranno essere introdotti in via sperimentale previa intesa tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale circa le aree e le modalità della sperimentazione.

4. È vietata la fornitura di lavoro temporaneo:

a) per le qualifiche di esiguo contenuto professionale, individuate come tali dai contratti collettivi nazionali della categoria di appartenenza dell'impresa utilizzatrice, stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi;

b) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;

c) presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i dodici mesi precedenti, a licenziamenti collettivi che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce la fornitura, salvo che la fornitura avvenga per provvedere a sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto;

d) presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce la fornitura;

e) a favore di imprese che non dimostrano alla Direzione provinciale del lavoro di aver effettuato la valutazione dei

rischi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni;

f) per le lavorazioni che richiedono sorveglianza medica speciale e per lavori particolarmente pericolosi individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

5. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo è stipulato in forma scritta e contiene i seguenti elementi:

a) i motivi del ricorso alla fornitura;

b) il numero dei lavoratori richiesti;

c) le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori ed il loro inquadramento;

d) il luogo, l'orario ed il trattamento economico e normativo delle prestazioni lavorative;

e) assunzione da parte dell'impresa fornitrice dell'obbligazione del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico nonché del versamento dei contributi previdenziali;

f) assunzione dell'obbligo della impresa utilizzatrice di comunicare all'impresa fornitrice i trattamenti retributivi e previdenziali applicabili, nonché le eventuali differenze maturate nel corso di ciascuna mensilità o del minore periodo di durata del rapporto;

g) assunzione dell'obbligo della impresa fornitrice di inviare alla impresa utilizzatrice le ricevute quietanzate del pagamento del trattamento economico complessivo nonché dei versamenti di contributi previdenziali in favore del prestatore di lavoro temporaneo;

h) assunzione dell'obbligo della impresa utilizzatrice di pagare all'impresa fornitrice gli oneri retributivi e previdenziali da questa sostenuti solo a seguito della ricezione delle ricevute quietanzate, di cui alla lettera g);

i) assunzione da parte dell'impresa utilizzatrice, in caso di inadempimento dell'impresa fornitrice, dell'obbligo del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico nonché del versamento dei contributi previdenziali in favore del prestatore di lavoro temporaneo, fatto salvo il diritto di rivalsa verso l'impresa fornitrice;

l) la data di inizio ed il termine del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo;

m) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata all'impresa fornitrice.

6. È nulla ogni clausola diretta a limitare, anche indirettamente, la facoltà dell'impresa utilizzatrice di assumere il lavoratore al termine del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo di cui all'articolo 3.

7. Copia del contratto di fornitura è trasmessa dall'impresa fornitrice alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio entro dieci giorni dalla stipulazione.

8. I prestatori di lavoro temporaneo non possono superare la percentuale dei lavoratori, occupati dall'impresa utilizzatrice in forza di contratto a tempo indeterminato, stabilita dai contratti collettivi nazionali della categoria di appartenenza dell'impresa stessa, stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Sopprimerlo.

1. 231.

Malavenda.

<i>Sostituirlo con il seguente:</i>	<i>Al comma 1, sopprimere le parole: di fornitura.</i>
ART. 1.	1. 4. *
Il lavoro interinale è permesso. Il Ministero del lavoro è delegato ad emettere entro 30 giorni uno schema di regolamento per i modelli contrattuali e per le contribuzioni previdenziali, sanitarie e fiscali.	Malavenda.
<i>Conseguentemente sopprimere gli articoli 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11</i>	<i>Al comma 1, dopo le parole: un'impresa di fornitura di lavoro sopprimere la parola: temporaneo.</i>
1. 274.	1. 6.
Masi, Landi di Chiavenna.	Malavenda.
<i>Sostituirlo con il seguente:</i>	<i>Al comma 1, dopo le parole: un'impresa di fornitura di lavoro, sostituire la parola: temporaneo con le seguenti: in affitto.</i>
ART. 1.	1. 7.
È vietata la fornitura di lavoro temporaneo attraverso forme non previste dai Contratti collettivi nazionali di lavoro e dalle leggi attualmente vigenti in materia.	Malavenda.
1. 232.	<i>Al comma 1, sopprimere le parole: di seguito denominata impresa fornitrice.</i>
Malavenda.	1. 8.
<i>Sopprimere il comma 1.</i>	Malavenda.
1. 251.	<i>Al comma 1, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: di seguito.</i>
Malavenda.	1. 9.
<i>Al comma 1, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: di fornitura.</i>	Malavenda.
1. 1.	<i>Al comma 1, sopprimere la parola: fornitrice.</i>
Malavenda.	1. 10.
<i>Al comma 1, sostituire, ovunque ricorrano le parole: di fornitura con le seguenti: di locazione.</i>	Malavenda.
1. 2.	<i>Al comma 1, sostituire la parola: fornitrice con la seguente: locatrice.</i>
Malavenda.	1. 11.
<i>Al comma 1, sopprimere la parola: temporaneo.</i>	Malavenda.
1. 3.	<i>Al comma 1, sopprimere le parole: di seguito denominati prestatori di lavoro temporaneo.</i>
Malavenda.	1. 12.
	Malavenda.

Al comma 1, sostituire la parola: prestatori con la seguente: locatori.

1. 15.

Malavenda.

Al comma 1, dopo la parola prestatori sopprimere le parole: di lavoro temporaneo.

1. 14.

Malavenda.

Al comma 1, dopo le parole prestatori di lavoro, sopprimere la parola: temporaneo.

1. 16.

Malavenda.

Al comma 1, dopo le parole prestatori di lavoro sostituire la parola: temporaneo con le seguenti: in affitto.

1. 17.

Malavenda.

Al comma 1, sopprimere la parola: lavorativa.

1. 18.

Malavenda.

Al comma 1, sopprimere le parole: di seguito denominata impresa utilizzatrice.

1. 19.

Malavenda.

Al comma 1, sopprimere la parola: utilizzatrice.

1. 21.

Malavenda.

Al comma 1, sostituire la parola: utilizzatrice con la seguente: conduttrice.

1. 22.

Malavenda.

Al comma 1, sopprimere le parole: di carattere temporaneo.

1. 23.

Malavenda.

Al comma 1, dopo le parole di carattere sostituire la parola: temporaneo con la seguente: sociale.

1. 24.

Malavenda.

Sopprimere il comma 2.

1. 247.

Malavenda.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo può essere concluso sempre, ad eccezione dei casi di cui al successivo comma 4.

1. 280.

Grugnetti.

Al comma 2, all'alea, sopprimere le parole: di fornitura.

1. 25.

Malavenda.

Al comma 2, all'alea, sostituire le parole: di fornitura con le seguenti: di affitto.

1. 26.

Malavenda.

Al comma 2, all'alea, sopprimere la parola: temporaneo.

1. 27.

Malavenda.

Al comma 2, all'alinea, sostituire le parole: Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo con le seguenti: Il contratto di lavoro

1. 41

Malavenda.

Al comma 2, all'alinea, sostituire la parola: temporaneo con le seguenti: di affitto.

1. 28.

Malavenda.

Al comma 2, all'alinea, sostituire la parola: temporaneo con le seguenti: tra due disoccupazioni.

1. 29.

Malavenda.

Al comma 2, all'alinea, sostituire le parole: può essere concluso con le seguenti: non può essere concluso in nessun caso.

1. 30.

Malavenda.

Al comma 2, sopprimere le lettere a), c).

1. 249.

Malavenda.

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) in tutti i casi in cui sia necessario soddisfare esigenze di natura temporanea richiedenti un ampliamento delle capacità produttive o di fornitura di servizi di unità produttive e fornitrici di servizi;

1. 263.

Prestigiacomò, Gazzara, Pampo, Teresio Delfino, Bergamo, De Luca, Fratta Pasini, Martranga, Santori, Taborelli, Tortoli, Polizzi, Volontè, Ostillio.

Al comma 2, lettera a) sopprimere le parole: utilizzatrice.

1. 31.

Malavenda.

Al comma 2, lettera a) sostituire la parola: utilizzatrice con la seguente: conduttrice.

1. 32.

Malavenda.

Al comma 2, lettera a) sopprimere le parole: stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi.

***1. 33.**

Malavenda.

Al comma 2, lettera a) sopprimere le parole: stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi.

***1. 279.**

Paolo Colombo, Michielon, Grugnetti.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: stipulati dai sindacati con le seguenti: e dopo parere favorevole di almeno il 75 per cento delle Rappresentanze sindacali unitarie o del 60 per cento dei lavoratori dell'azienda o unità lavorativa, nella quale il datore di lavoro intende concludere i contratti.

1. 233.

Malavenda.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: sindacati comparativamente più rappresentativi con le seguenti: sindacati più rappresentativi dei lavoratori; i casi previsti devono comunque essere accettati dalle Rappresentanze sindacali unitarie e/o da almeno il 60 per cento dei lavoratori dell'impresa utilizzatrice.

1. 35.

Malavenda.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: sindacati comparativamente più rappresentativi con le seguenti: sindacati più rappresentativi dei lavoratori; i casi previsti devono comunque essere accettati dalle Rappresentanze sindacali unitarie e/o da almeno il 75 per cento dei lavoratori dell'impresa utilizzatrice.

1. 36.

Malavenda.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: sindacati comparativamente più rappresentativi con le seguenti: sindacati più rappresentativi dei lavoratori; i casi previsti devono comunque essere accettati dal 75 per cento delle Rappresentanze sindacali unitarie e/o da almeno il 60 per cento dei lavoratori dell'impresa utilizzatrice.

1. 37.

Malavenda.

Al comma 2, lettera a) sopprimere le parole: comparativamente più rappresentativi.

1. 34.

Malavenda.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: comparativamente più rappresentativi con le parole: esistenti nelle aziende utilizzatrici comunque presenti nel CNEL.

1. 264.

Prestigiacomò, Gazzara, Pampo, Teresio Delfino, Ostillio, Bergamo, De Luca, Fratta Pasini, Matranga, Santori, Taborelli, Tortoli, Polizzi, Volontè.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: comparativamente più rappresentativi con le seguenti: rappresentativi dei lavoratori.

1. 38.

Malavenda.

Al comma 2, lettera a) sostituire la parola: comparativamente con la seguente: effettivamente.

1. 39.

Malavenda.

Al comma 2, sopprimere le lettere b), c).

1. 252.

Malavenda.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

*1. 250.

Malavenda.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

*1. 273.

Paolo Colombo, Grugnetti.

Al comma 2, lettera b) sopprimere la parola: temporanea.

1. 40.

Malavenda.

Al comma 2, lettera b) sopprimere la parola: non.

1. 42.

Malavenda.

Al comma 2, lettera b) sostituire la parola: normali con la seguente: contrattuali.

1. 43.

Malavenda.

Al comma 2, lettera b) sopprimere la parola: produttivi.

1. 44.

Malavenda.

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

1. 248.

Malavenda.

Al comma 2, lettera c) sopprimere le parole: fatte salve le ipotesi di cui al comma 4.

1. 265.

Prestigiacomò, Gazzara, Pampo, Teresio Delfino, Bergamo, De Luca, Fratta Pasini, Martranga, Santori, Taborelli, Tortoli, Polizzi, Volonté, Ostillio.

Al comma 2, lettera c) aggiungere in fine le seguenti parole: e quelli per malattia, infortunio ed invalidità.

1. 45.

Malavenda.

Al comma 2, aggiungere in fine la seguente lettera:

c-bis) solo dopo preventiva approvazione del contratto da parte del 75 per cento delle rappresentanze sindacali e/o del 60 per cento dei lavoratori dell'impresa utilizzatrice.

1. 234.

Malavenda.

Sopprimere il comma 3.

***1. 240.**

Malavenda.

Sopprimere il comma 3.

*** 1. 267.**

Prestigiacomò, Gazzara, Pampo, Teresio Delfino, Bergamo, De Luca, Fratta Pasini, Martranga, Santori, Taborelli, Tortoli, Polizzi, Volonté, Ostillio.

Sopprimere il comma 3.

*** 1. 275.**

Masi.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Nei settori dell'agricoltura e dell'edilizia i contratti di fornitura di lavoro temporaneo sono indotti in via sperimentale previa intesa tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

1. 253.

Paolo Colombo, Grugnetti.

Al comma 3, sostituire le parole: nei settori dell'agricoltura con le seguenti: nei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura.

1. 235.

Malavenda.

Al comma 3, sopprimere le parole: ,privilegiando le attività rivolte allo sviluppo dell'agricoltura biologica.,

1. 254.

Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti.

Al comma 3, sopprimere le parole: di fornitura.

1. 46.

Malavenda.

Al comma 3, sopprimere la parola: temporaneo.

1. 47.

Malavenda.

Al comma 3, sostituire la parola da: temporaneo sino a: intesa con le seguenti: non potranno essere introdotti nemmeno in via sperimentale e pur in presenza di un'intesa.

1. 48.

Malavenda.

Al comma 3, sostituire la parola: temporaneo con le seguenti: in affitto.

1. 49.

Malavenda.

Al comma 3, sopprimere le parole: comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

1. 255.

Paolo Colombo, Michielon, Grugnetti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Il lavoro temporaneo è comunque ammesso nelle cooperative di trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici di cui alla legge n. 240 del 15 giugno 1984 ».

1. 266.

Prestigiacomò, Gazzara, Pampo, Teresio Delfino, Bergamo, De Luca, Fratta Pasini, Matranga, Santori, Taborelli, Tortoli, Polizzi, Volontè, Ostillio.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. I contratti di fornitura di lavoro temporaneo non sono altresì applicabili a manodopera con qualifica inferiore a quella di operaio specializzato.

1. 278.

Giordano, Strambi, Cangemi.

Al comma 4, all'alinea, sostituire la parola: temporaneo con le seguenti: in affitto.

1. 52.

Malavenda.

Al comma 4, sopprimere la lettera a).

***1. 246.**

Malavenda.

Al comma 4, sopprimere la lettera a).

***1. 256.**

Paolo Colombo, Michielon, Grugnetti.

Al comma 4, sopprimere la lettera a).

***1. 268.**

Prestigiacomò, Gazzara, Pampo, Teresio Delfino, Bergamo, De Luca, Fratta Pasini, Matranga, Santori, Taborelli, Tortoli, Polizzi, Volontè, Ostillio.

Al comma 4, lettera a) sopprimere le parole: di esiguo contenuto professionale.

1. 53.

Malavenda.

Al comma 4, lettera a) sostituire le parole: di esiguo contenuto professionale, individuate come tali con le seguenti: non previste.

1. 54.

Malavenda.

Al comma 4, lettera a) sopprimere la parola: utilizzatrice.

1. 55.

Malavenda.

Al comma 4, lettera a) sostituire la parola: utilizzatrice con la seguente: conduttrice.

1. 56.

Malavenda.

Al comma 4, lettera a) sopprimere le parole: stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi.

1. 57.

Malavenda.

Al comma 4, lettera a) sopprimere le parole: comparativamente più rappresentativi.

1. 58.

Malavenda.

Al comma 4, lettera a) sostituire le parole: comparativamente più rappresentativi con le seguenti: ad esclusione di quelli gialli.

1. 59.

Malavenda.

Al comma 4, lettera a) sostituire le parole: comparativamente più rappresentativi con le seguenti: rappresentativi dei lavoratori.

1. 60.

Malavenda.

Al comma 4, lettera a) sostituire la parola: comparativamente con la seguente: effettivamente.

1. 61.

Malavenda.

Al comma 4, lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole: esclusi quelli di comodo.

1. 62.

Malavenda.

Al comma 4, lettera b) aggiungere in fine le seguenti parole: sotto qualsiasi forma e modalità attuato.

1. 63.

Malavenda.

Al comma 4, sopprimere la lettera c).

1. 241.

Malavenda.

Al comma 4, lettera c) sopprimere le parole: entro i dodici mesi precedenti.

1. 64.

Malavenda.

Al comma 4, lettera c) sostituire le parole: entro i dodici mesi precedenti con le seguenti: nei termini non inferiori a quelli previsti nelle leggi e nei contratti correttivi di lavoro.

1. 65.

Malavenda.

Al comma 4, lettera c), sostituire le parole: entro i dodici mesi con le seguenti: nei sei mesi.

1. 269.

Prestigiacomo, Gazzara, Pampo, Teresio Delfino, Bergamo, De Luca, Fratta Pasini, Matrangola, Santori, Taborelli, Tortoli, Polizzi, Volontè, Ostillio.

Al comma 4, lettera c) sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: trentasei mesi.

1. 236.

Malavenda.

Al comma 4, lettera c) sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: trentacinque mesi.

1. 66.

Malavenda.

Al comma 4, lettera c) sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: trentaquattro mesi.

1. 67.

Malavenda.

Al comma 4, lettera c) sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: trentatrè mesi.

1. 68.

Malavenda.

Al comma 4, lettera c) sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: trentadue mesi.

1. 69.

Malavenda.

Al comma 4, lettera c) sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: trentuno mesi.

1. 70.

Malavenda.

Al comma 4, lettera c) sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: trenta mesi.

1. 71.

Malavenda.

Al comma 4, lettera c) sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: ventinove mesi.

1. 72.

Malavenda.

Al comma 4, lettera c) sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: ventotto mesi.

1. 73.

Malavenda.

Al comma 4, lettera c) sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: ventisette mesi.

1. 74.

Malavenda.

Al comma 4, lettera c) sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: ventisei mesi.

1. 75.

Malavenda.

Al comma 4, lettera c) sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: venticinque mesi.

1. 76.

Malavenda.

Al comma 4, lettera c) sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: ventiquattro mesi.

1. 77.

Malavenda.

Al comma 4, lettera c) sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: ventitrè mesi.

1. 78.

Malavenda.

Al comma 4, lettera c) sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: ventidue mesi.

1. 79.

Malavenda.

Al comma 4, lettera c) sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: ventuno mesi.

1. 80.

Malavenda.

Al comma 4, lettera c) sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: venti mesi.

1. 81.

Malavenda.

Al comma 4, lettera c) sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: diciannove mesi.

1. 82.

Malavenda.

Al comma 4, lettera c) sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: diciotto mesi.

1. 83.

Malavenda.

Al comma 4, lettera c) sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: diciassette mesi.

1. 84.

Malavenda.

Al comma 4, lettera c) sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: sedici mesi.

1. 85.

Malavenda.

Al comma 4, lettera c) sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: quindici mesi.

1. 86.

Malavenda.

Al comma 4, lettera c) sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: quattordici mesi.

1. 87.

Malavenda.

Al comma 4, lettera c) sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: tredici mesi.

1. 88.

Malavenda.

Al comma 4, lettera c) sopprimere la parola: collettivi.

1. 89.

Malavenda.

Al comma 4, lettera c) sostituire la parola: collettivi con le seguenti: anche individuali.

1. 90.

Malavenda.

Al comma 4, lettera c) sostituire la parola: collettivi con la seguente: individuali.

1. 91.

Malavenda.

Al comma 4, lettera c) dopo la parola: collettivi aggiungere le seguenti: ed individuali.

1. 92.

Malavenda.

Al comma 4, lettera c) sopprimere le parole da: che abbiano riguardato sino alla fine della lettera

1. 237.

Malavenda.

Al comma 4, lettera c) sostituire la parola: la fornitura con le seguenti: la locazione.

1. 93.

Malavenda.

Al comma 4, lettera c) sostituire le parole: la fornitura con le seguenti: l'affitto.

1. 94.

Malavenda.

Al comma 4, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) presso imprese che nei dieci anni precedenti siano state condannate per attività antisindacali o che abbiano in corso procedimenti per licenziamenti collegati ad attività antisindacali.

1. 95.

Malavenda.

Al comma 4, sopprimere la lettera d).

1. 242.

Malavenda.

Al comma 4, lettera d) sopprimere le parole: che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce la fornitura.

1. 238.

Malavenda.

Al comma 4, lettera d) sostituire le parole: la fornitura con le seguenti: la locazione.

1. 97.

Malavenda.

Al comma 4, dopo la lettera d aggiungere la seguente:

d-bis) presso imprese i cui manager, nei cinque anni precedenti siano state condannati (o abbiano in corso procedimenti penali) per illeciti amministrativi e/o violazione alla legge sul finanziamento ai partiti.

1. 98.

Malavenda.

Al comma 4, sopprimere la lettera e).

1. 243.

Malavenda.

Al comma 4, lettera e), dopo le parole: Direzione provinciale del lavoro aggiungere le seguenti: mediante autocertificazione.

1. 276.

Paolo Colombo, Michielon, Grugnetti.

Al comma 4, sopprimere la lettera f).

***1. 244.**

Malavenda.

Al comma 4, sopprimere la lettera f).

***1. 257.**

Michielon, Grugnetti.

Al comma 4, sostituire la lettera f) con la seguente:

f) per le lavorazioni che richiedono sorveglianza medica speciale e per i lavori particolarmente pericolosi individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1. 290.

La Commissione.

Al comma 4, lettera f) sostituire le parole: per le lavorazioni che richiedono sorveglianza medica speciale e per lavori con le seguenti: per le aziende che effettuano lavorazioni che richiedono sorveglianza medica speciale e lavori.

1. 239.

Malavenda.

Al comma 4, aggiungere in fine la seguente lettera:

f-*bis*) a favore delle imprese che non sono in regola con le assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 482/1968.

1. 258.

Paolo Colombo, Michielon, Grugnetti.

Al comma 4, aggiungere in fine la seguente lettera:

f-*bis*) per la sostituzione di lavoratori in malattia.

1. 99.

Malavenda.

Al comma 4, aggiungere in fine la seguente lettera:

f-*bis*) per le lavorazioni su navi o aeromobili.

1. 100.

Malavenda.

Al comma 4, aggiungere in fine la seguente lettera:

f-*bis*) per le attività di vigilanza.

1. 101.

Malavenda.

Al comma 4, aggiungere in fine la seguente lettera:

f-*bis*)) per le attività di manutenzione.

1. 102.

Malavenda.

Al comma 4, aggiungere in fine la seguente lettera:

f-*bis*)) per le attività di marketing.

1. 103.

Malavenda.

Al comma 4, aggiungere in fine la seguente lettera:

f-*bis*) per le attività di ristorazione.

1. 104.

Malavenda.

Al comma 4, aggiungere in fine la seguente lettera:

f-*bis*) per le attività di segreteria.

1. 105.

Malavenda.

Al comma 4, aggiungere in fine la seguente lettera:

f-*bis*) per le lavorazioni che riguardano direttamente e/o indirettamente produzioni militari.

1. 106.

Malavenda.

Al comma 4, aggiungere in fine la seguente lettera:

f-*bis*) per le attività di telelavoro e/o lavoro a domicilio.

1. 107.

Malavenda.

Al comma 4, aggiungere in fine la seguente lettera:

f-*bis*) per le attività di Logistica di Stabilimento.

1. 108.

Malavenda.

Al comma 4, aggiungere in fine la seguente lettera:

f-*bis*) per le lavorazioni effettuate in reparti dove già si utilizzano lavoratori di ditte esterne.

1. 109.

Malavenda.

Al comma 4, aggiungere in fine la seguente lettera:

f- bis) per le lavorazioni effettuate in reparti dove già si utilizzano consulenti e/o collaboratori.

1. 110.

Malavenda.

Al comma 4, aggiungere in fine la seguente lettera:

f- bis) nel settore della Produzione di Energia Elettrica.

1. 111.

Malavenda.

Al comma 4, aggiungere in fine la seguente lettera:

f- bis) per le lavorazioni effettuate in reparti dove si utilizzano vernici o materia chimiche.

1. 112.

Malavenda.

Al comma 4, aggiungere in fine la seguente lettera:

f- bis) nel settore dell'Istruzione.

1. 113.

Malavenda.

Al comma 4, aggiungere in fine la seguente lettera:

f- bis) nel settore della Sanità.

1. 114.

Malavenda.

Al comma 4, aggiungere in fine la seguente lettera:

f- bis) per le attività di promozione.

1. 115.

Malavenda.

Al comma 4, aggiungere in fine la seguente lettera:

f-bis) per le attività di management.

1. 116.

Malavenda.

Al comma 4, aggiungere in fine la seguente lettera:

f-bis) per le attività da svolgere nelle Centrali e/o Centralini Telefax.

1. 117.

Malavenda.

Al comma 4, aggiungere in fine la seguente lettera:

f-bis) per le attività di gestione centri di calcolo.

1. 118.

Malavenda.

Al comma 4, aggiungere in fine la seguente lettera:

f-bis) per le attività di progettazione.

1. 119.

Malavenda.

Al comma 4, aggiungere in fine la seguente lettera:

f-bis) per le attività di Controllo Qualità.

1. 120.

Malavenda.

Al comma 4, aggiungere in fine la seguente lettera:

f-bis) per le figure professionali che nei Contratti Collettivi di Lavoro vengono indicate con la qualifica di « Quadro ».

1. 121.

Malavenda.

Al comma 4, aggiungere in fine la seguente lettera:

f-bis) per le attività da svolgere in trasferta o in sedi distaccate dell'Azienda Utilizzatrice.

1. 122.

Malavenda.

Al comma 4, aggiungere in fine la seguente lettera:

f-bis) per le attività di Ricerca e Sviluppo.

1. 123.

Malavenda.

Al comma 4, aggiungere in fine la seguente lettera:

f-bis) per le attività di Addestramento e Formazione del Personale.

1. 124.

Malavenda.

Al comma 4, aggiungere in fine la seguente lettera:

f-bis) per le attività di Documentazione Tecnica.

1. 125.

Malavenda.

Al comma 4, aggiungere in fine la seguente lettera:

f-bis) per le figure professionali che svolgono la propria attività all'interno degli Uffici di Amministrazione del Personale.

1. 126.

Malavenda.

Al comma 4, aggiungere in fine la seguente lettera:

f-bis) per le figure professionali di Autista e Autotrasportatore.

1. 127.

Malavenda.

Al comma 4, aggiungere in fine la seguente lettera:

f-bis) per le attività connesse al Controllo del Traffico Aereo e Navale.

1. 128.

Malavenda.

Al comma 4, aggiungere in fine la seguente lettera:

f-bis) per le attività connesse alla Gestione di Reti Telematiche.

1. 129.

Malavenda.

Sopprimere il comma 5.

1. 130.

Malavenda.

Al comma 5, all'alea, sopprimere le parole: di fornitura.

1. 131.

Malavenda.

Al comma 5, all'alea, sostituire le parole: di fornitura con le seguenti: di lavoro in affitto.

1. 132.

Malavenda.

Al comma 5, all'alea, sopprimere la parola: temporaneo.

1. 133.

Malavenda.

Al comma 5, all'alinea, sostituire la parola: temporaneo con le seguenti: in affitto.

1. 134.

Malavenda.

Al comma 5, sopprimere la lettera a).

***1. 270.**

Prestigiacomò, Gazzara, Pampo, Teresio Delfino, Bergamo, De Luca, Fratta Pasini, Martranga, Santori, Taborelli, Tortoli, Polizzi, Volontè, Ostillio.

Al comma 5, sopprimere la lettera a).

***1. 259.**

Paolo Colombo, Grugnetti.

Al comma 5, lettera a) sostituire le parole: alla fornitura con le seguenti: all'affitto di lavoratori.

1. 135.

Malavenda.

Al comma 5, lettera b) dopo la parola: richiesti aggiungere le seguenti: in affitto.

1. 137.

Malavenda.

Al comma 5, lettera c) dopo la parola: lavoratori aggiungere le seguenti: in affitto.

1. 138.

Malavenda.

Al comma 5, lettera d) dopo la parola: lavorative aggiungere le seguenti: in affitto.

1. 139.

Malavenda.

Al comma 5, sostituire la lettera e) con la seguente: e) assunzione da parte della

impresa fornitrice, nonché di quella utilizzatrice, in solido tra loro, dalle obbligazioni del pagamento al lavoratore del trattamento economico, nonché dei contributi previdenziali.

1. 271.

Prestigiacomò, Gazzara, Pampo, Teresio Delfino, Bergamo, De Luca, Fratta Pasini, Martranga, Santori, Taborelli, Tortoli, Polizzi, Volontè, Ostillio.

Al comma 5, lettera e) sopprimere la parola: fornitrice.

1. 140.

Malavenda.

Al comma 5, lettera e) sostituire la parola: fornitrice con la seguente: locataria.

1. 141.

Malavenda.

Al comma 5, lettera e) sostituire la parola: lavoratore con la seguente: affittato.

1. 142.

Malavenda.

Al comma 5, lettera f) sopprimere la parola: utilizzatrice.

1. 143.

Malavenda.

Al comma 5, lettera f) sostituire la parola: utilizzatrice con la seguente: conduttrice.

1. 144.

Malavenda.

Al comma 5, lettera f) sopprimere la parola: fornitrice.

1. 145.

Malavenda.

Al comma 5, lettera f) sostituire la parola: fornitrice con la seguente: affittuaria.

1. 146.

Malavenda.

Al comma 5, sostituire le lettere g) e h) con la seguente:

g) assunzione dell'obbligo dell'impresa utilizzatrice di rimborsare all'impresa fornitrice gli oneri retributivi e previdenziali da questa effettivamente sostenuti in favore del prestatore di lavoro temporaneo.

1. 291

La Commissione.

Al comma 5, lettera g) sopprimere la parola: fornitrice.

1. 147.

Malavenda.

Al comma 5, lettera g) sostituire la parola: fornitrice con le seguenti: in affitto.

1. 150.

Malavenda.

Al comma 5, lettera g) sopprimere la parola: utilizzatrice.

1. 148.

Malavenda.

Al comma 5, lettera g) sopprimere la parola: temporaneo.

1. 149.

Malavenda.

Al comma 5, sopprimere la lettera h).

1. 260.

Paolo Colombo Grugnetti.

Al comma 5, lettera h) sopprimere la parola: utilizzatrice.

1. 151.

Malavenda.

Al comma 5, lettera h) sostituire la parola: utilizzatrice con la seguente: conduttrice.

1. 152.

Malavenda.

Al comma 5, lettera h) sopprimere le parole: fornitrice.

1. 136.

Malavenda.

Al comma 5, lettera h) sostituire la parola: fornitrice con la seguente: locatrice.

1. 153.

Malavenda.

Al comma 5, lettera i) sopprimere la parola: utilizzatrice.

1. 154.

Malavenda.

Al comma 5, lettera i) sostituire la parola: utilizzatrice con la seguente: conducente.

1. 155.

Malavenda.

Al comma 5, lettera i) sopprimere la parola: fornitrice.

1. 156.

Malavenda.

Al comma 5, lettera i) sostituire la parola: fornitrice con le seguenti: concessionaria.

1. 157.

Malavenda.

Al comma 5, lettera i) sostituire la parola: fornitrice con le seguenti: concedente.

1. 163.

Malavenda.

Al comma 5, lettera i) dopo la parola: lavoratore aggiungere la seguente: affittato.

1. 158.

Malavenda.

Al comma 5, lettera i) dopo la parola: previdenziali aggiungere le seguenti: con i previsti interessi di mora e rimborso dei danni morali e materiali diretti ed indiretti stabiliti con apposito regolamento.

1. 159.

Malavenda.

Al comma 5, lettera i) sopprimere la parola: temporaneo.

1. 160.

Malavenda.

Al comma 5, lettera i) sostituire la parola: temporaneo con le seguenti: provvisorio e in affitto.

1. 161.

Malavenda.

Al comma 5, lettera l) sostituire la parola: temporaneo con le seguenti: in affitto.

1. 165.

Malavenda.

Al comma 5, lettera m) sopprimere la parola: fornitrice.

1. 166.

Malavenda.

Al comma 5, lettera m) sostituire la parola: fornitrice con le seguenti: dispensatrice di lavoro interinale.

1. 167.

Malavenda.

Al comma 5, aggiungere in fine la seguente lettera:

m-bis) assunzione dell'obbligo da parte dell'impresa utilizzatrice di riconoscere al lavoratore temporaneo i diritti sindacali di cui alla presente legge.

1. 168.

Malavenda.

Al comma 5, aggiungere in fine la seguente lettera:

m-bis) assunzione dell'obbligo da parte dell'impresa utilizzatrice di riconoscere al lavoratore temporaneo l'indennità di lavoro temporaneo di cui alla presente legge.

1. 169.

Malavenda.

Al comma 5, aggiungere in fine la seguente lettera:

m-bis) assunzione dell'obbligo da parte dell'impresa fornitrice di corrispondere al lavoratore temporaneo alla fine dell'indennità di disponibilità di cui alla presente legge.

1. 170.

Malavenda.

Al comma 5, aggiungere in fine la seguente lettera:

m-bis) eventuali mancanze nella stipulazione del suddetto contratto comporteranno la trasformazione del contratto stesso in tempo indeterminato.

1. 171.

Malavenda.

Al comma 6, sopprimere la parola: utilizzatrice.

1. 172.

Malavenda.

Al comma 6, sostituire la parola: utilizzatrice con la seguente: approfittatrice.

1. 173.

Malavenda.

Al comma 6, sopprimere la parola: temporaneo.

1. 174.

Malavenda.

Al comma 6, sostituire la parola: temporaneo con le seguenti: precario e in affitto.

1. 175.

Malavenda.

Sostituire il comma 7, con il seguente:

7. Copia del contratto di fornitura va conservata a cura dell'impresa fornitrice e dell'azienda utilizzatrice.

1. 261.

Paolo Colombo, Michielon, Grugnetti.

Al comma 7, sopprimere le parole: di fornitura.

1. 176.

Malavenda.

Al comma 7, sostituire la parola: fornitura con la seguente: dispensa di lavoro nero.

1. 177.

Malavenda.

Al comma 7, sopprimere la parola: fornitrice.

1. 179.

Malavenda.

Al comma 7, sostituire la parola: fornitrice con le seguenti: di caporalato.

1. 180.

Malavenda.

Al comma 7, sostituire la parola: dieci giorni con la seguente: un giorno.

1. 182.

Malavenda.

Al comma 7, sostituire la parola: dieci giorni con la seguente: due.

1. 183.

Malavenda.

Al comma 7, sostituire la parola: dieci con la seguente: tre.

1. 184.

Malavenda.

Al comma 7, sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: tre giorni non festivi.

1. 181.

Malavenda.

Al comma 7, sostituire la parola: dieci con la seguente: quattro.

1. 185.

Malavenda.

Al comma 7, sostituire la parola: dieci con la seguente: cinque.

1. 186.

Malavenda.

Al comma 7, sostituire la parola: dieci con la seguente: sei.

1. 187.

Malavenda.

Al comma 7, sostituire la parola: dieci con la seguente: sette.

1. 188.

Malavenda.

Al comma 7, sostituire la parola: dieci con la seguente: otto.

1. 189.

Malavenda.

Al comma 7, sostituire la parola: dieci con la seguente: nove.

1. 190.

Malavenda.

Al comma 7, aggiungere in fine le seguenti parole: del medesimo contratto di caporalato.

1. 178.

Malavenda.

Al comma 7, aggiungere le parole: e comunque prima dell'inizio della prestazione di lavoro.

1. 191.

Malavenda.

Al comma 8, sostituire le parole: I prestatori con le seguenti: Gli affittuari.

1. 192.

Malavenda.

Al comma 8, sopprimere la parola: temporaneo.

1. 193.

Malavenda.

Al comma 8, sostituire la parola: temporaneo con le seguenti: precario in affitto.

1. 194.

Malavenda.

Al comma 8, dopo la parola: superare aggiungere le seguenti: del dieci per cento.

1. 195.

Malavenda.

Al comma 8, dopo la parola: superare aggiungere le seguenti: del nove per cento.

1. 196.

Malavenda.

Al comma 8, dopo la parola: superare aggiungere le seguenti: dell'otto per cento.

1. 197.

Malavenda.

Al comma 8, dopo la parola: superare aggiungere le seguenti: del sette per cento.

1. 198.

Malavenda.

Al comma 8, dopo la parola: superare aggiungere le seguenti: del sei per cento.

1. 199.

Malavenda.

Al comma 8, dopo la parola: superare aggiungere le seguenti: del cinque per cento.

1. 200.

Malavenda.

Al comma 8, dopo la parola: superare aggiungere le seguenti: del quattro per cento.

1. 201.

Malavenda.

Al comma 8, dopo la parola: superare aggiungere le seguenti: del tre per cento.

1. 202.

Malavenda.

Al comma 8, dopo la parola: superare aggiungere le seguenti: del due per cento.

1. 203.

Malavenda.

Al comma 8, dopo la parola: superare aggiungere le seguenti: dell'uno per cento.

1. 204.

Malavenda.

Al comma 8 sopprimere la parola: utilizzatrice.

1. 205.

Malavenda.

Al comma 8 dopo la parola: utilizzatrice aggiungere le seguenti: di lavoratori costretti a sostare a simile forma di caporalato e messa in vendita.

1. 206.

Malavenda.

Al comma 8, sostituire le parole da: collettivi sino alla fine del comma con le seguenti: nazionali e/o aziendali di categoria applicati dall'impresa utilizzatrice.

1. 272.

Prestigiacomò, Gazzara, Pampo, Teresio Delfino, Bergamo, De Luca, Fratta Pasini, Matranga, Santori, Taborelli, Tortoli, Polizzi, Volontè, Ostillio.

Al comma 8 sostituire le parole: contratti collettivi nazionali della categoria di appartenenza dell'impresa stessa *con le*

seguenti: contratti e/o accordi a livello nazionale di categoria, territoriale e di impresa.

1. 207.

Malavenda.

Al comma 8, dopo le parole: categoria di appartenenza *aggiungere le seguenti:* o da contratti aziendali.

1. 277.

Paolo Colombo, Michielon, Grugnetti.

Al comma 8 sopprimere le parole: stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi.

***1. 208.**

Malavenda.

Al comma 8, sopprimere le parole: stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi.

***1. 262.**

Paolo Colombo, Michielon, Grugnetti.

Al comma 8 dopo la parola: sindacati *aggiungere la seguente:* di base.

1. 209.

Malavenda.

Al comma 8 sopprimere le parole: comparativamente più rappresentativi.

1. 210.

Malavenda.

Al comma 8 sostituire le parole: comparativamente più rappresentativi *con le seguenti:* più rappresentativi dei lavoratori.

1. 211.

Malavenda.

Al comma 8 sostituire le parole: comparativamente più rappresentativi con le seguenti: rappresentativi dei lavoratori.

1. 212.

Malavenda.

Al comma 8 aggiungere in fine le seguenti parole: e comunque non oltre il 30 per cento degli occupati a tempo indeterminato.

1. 213.

Malavenda.

Al comma 8 aggiungere in fine le seguenti parole: e comunque non oltre il 25 per cento degli occupati a tempo indeterminato.

1. 214.

Malavenda.

Al comma 8 aggiungere in fine le seguenti parole e comunque non oltre il 20 per cento degli occupati a tempo indeterminato.

1. 215.

Malavenda.

Al comma 8 aggiungere in fine le seguenti parole: e comunque non oltre il 15 per cento degli occupati a tempo indeterminato.

1. 216.

Malavenda.

Al comma 8 aggiungere in fine le seguenti parole e comunque non oltre il 10 per cento degli occupati a tempo indeterminato.

1. 217.

Malavenda.

Al comma 8 aggiungere in fine le seguenti parole: e comunque non oltre il 5 per cento degli occupati a tempo indeterminato.

1. 218.

Malavenda.

Al comma 8 aggiungere in fine le seguenti parole e comunque non oltre il 3 per cento degli occupati a tempo indeterminato.

1. 219.

Malavenda.

Sostituire la rubrica con la seguente: Contratto di prestazione di lavoro precario ed in affitto.

1. 225.

Malavenda.

Sostituire la rubrica con la seguente: Contratto di prestazione di lavoro interinale.

1. 226.

Malavenda.

Sostituire la rubrica con la seguente: Contratto di prestazione di lavoro.

1. 227.

Malavenda.

Sostituire la rubrica con la seguente: Contratto di fornitura di lavoro.

1. 229.

Malavenda.

Sostituire la rubrica con la seguente: Contratto di lavoro.

1. 230.

Malavenda.

Sostituire la rubrica con la seguente:
Fornitura di lavoro in affitto.

1. 228.

Malavenda.

Alla rubrica sopprimere le parole: di fornitura e temporaneo.

1. 220.

Malavenda.

Alla rubrica sopprimere le parole: di fornitura.

1. 221.

Malavenda.

Alla rubrica sostituire le parole: di fornitura con le seguenti: di locazione.

1. 222.

Malavenda.

Alla rubrica sopprimere la seguente parola: temporaneo.

1. 223.

Malavenda.

Alla rubrica sostituire la parola: temporaneo con la seguente: in affitto.

1. 224.

Malavenda.

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3468 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

(Soggetti abilitati all'attività di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo).

1. L'attività di fornitura di lavoro temporaneo può essere esercitata soltanto da società iscritte in apposito albo istituito

presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale rilascia, sentita la commissione centrale per l'impiego, entro sessanta giorni dalla richiesta e previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui al comma 2, l'autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, provvedendo contestualmente all'iscrizione delle società nel predetto albo. Decorsi due anni il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su richiesta del soggetto autorizzato, entro i trenta giorni successivi rilascia l'autorizzazione a tempo indeterminato subordinatamente alla verifica del corretto andamento dell'attività svolta.

2. I requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività di cui al comma 1 sono i seguenti:

a) la costituzione della società nella forma di società di capitali ovvero cooperativa, italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea; l'inclusione nella denominazione sociale delle parole: «società di fornitura di lavoro temporaneo»; l'individuazione, quale oggetto esclusivo, della predetta attività; l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a un miliardo di lire; la sede legale o una sua dipendenza nel territorio dello Stato;

b) la disponibilità di uffici e di competenze professionali idonee allo svolgimento dell'attività di fornitura di manodopera nonché la garanzia che l'attività interessi un ambito distribuito sull'intero territorio nazionale e comunque non inferiore a quattro regioni;

c) a garanzia dei crediti dei lavoratori assunti con il contratto di cui all'articolo 3 e dei corrispondenti crediti contributivi degli enti previdenziali, la disposizione, per i primi due anni, di un deposito cauzionale di lire 700 milioni presso un istituto di credito avente sede o dipendenza nel territorio nazionale; a decorrere dal terzo anno solare, la disposizione, in luogo della cauzione, di una fidejussione bancaria o assicurativa non

inferiore al 5 per cento del fatturato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, realizzato nell'anno precedente e comunque non inferiore a lire 700 milioni;

d) in capo agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti muniti di rappresentanza e ai soci accomandatari: assenza di condanne penali, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale; assenza, altresì, di sottoposizione alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, o della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere concessa anche a società cooperative di produzione e lavoro che, oltre a soddisfare le condizioni di cui al comma 2, abbiano almeno cinquanta soci e tra di essi, come socio sovventore, almeno un fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e che occupino lavoratori dipendenti per un numero di giornate non superiore ad un terzo delle giornate di lavoro effettuate dalla cooperativa nel suo complesso. Soltanto i lavoratori dipendenti dalla società cooperativa di produzione e lavoro possono essere da questa forniti come prestatori di lavoro temporaneo.

5. I requisiti di cui ai commi 2 e 3 nonché le informazioni di cui al comma 7 sono dichiarati dalla società alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui ha la

sede legale, per l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.

6. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità della presentazione della richiesta di autorizzazione di cui al comma 1.

7. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale svolge vigilanza e controllo sull'attività dei soggetti abilitati alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo ai sensi del presente articolo e sulla permanenza in capo ai medesimi soggetti dei requisiti di cui al comma 2.

8. La società comunica all'autorità concedente gli spostamenti di sede, l'apertura delle filiali o succursali, la cessazione dell'attività ed ha inoltre l'obbligo di fornire all'autorità concedente tutte le informazioni da questa richieste.

9. La disciplina in materia di assunzioni obbligatorie e l'obbligo di riserva di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, non si applicano all'impresa fornitrice con riferimento ai lavoratori da assumere con contratto per prestazioni di lavoro temporaneo. I predetti lavoratori non sono computati ai fini dell'applicazione, all'impresa fornitrice, delle predette disposizioni.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.

Sopprimerlo.

2. 230.

Malavenda.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La società che intenda richiedere l'autorizzazione all'ispettorato regionale del lavoro deve presentare una apposita domanda redatta, secondo il modello di cui alla tabella A allegata alla presente legge. Alla domanda di autorizzazione deve essere allegato un documento che

certifichi che la società ha depositato una cauzione di importo minimo di lire duecento milioni sotto forma di fidejussione prestata da un istituto bancario od assicurativo.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, la seguente tabella A allegata.

TABELLA A.
(V. articolo 1, comma 2)

**RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER ATTIVITÀ
DI FORNITURA DI PRESTAZIONI DI LAVORO TEMPORANEO**

Spett.le

ISPETTORATO REGIONALE DEL LAVORO DI

.....

La sottoscritta

Ragione sociale (1)
.....
Sede legale
Sede operativa
Telefono Telefax
Partita IVA Capitale sociale
Iscrizione CCIAA di N. dal
Legali rappresentanti e loro qualifica (2)
.....
.....
.....
.....

richiede l'autorizzazione a svolgere l'attività di « agenzia di lavoro temporaneo » ed in proposito allega:

a) certificato della CCIAA;

b) copia fidejussione di lire 200.000.000 (lire duecentomilioni) prestata da in data, a favore dell'ispettorato regionale del lavoro di a titolo di cauzione;

(1) Articolo 1, comma 3, lettera a): la società deve essere costituita nella forma di società di capitali o società cooperativa a responsabilità limitata italiana o di altro Stato membro della Comunità europea, deve comprendere nella denominazione sociale le parole: « agenzia di lavoro temporaneo » e deve avere la sede legale o una sua dipendenza nel territorio dello Stato italiano.

(2) Articolo 1, comma 3, lettera c): gli amministratori, i direttori generali ed i dirigenti muniti di rappresentanza non devono aver riportato condanne, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale, o per delitti non colpiti per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale, ovvero non devono essere o essere stati sottoposti alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni.

c) certificato penale degli amministratori, direttori generali e dirigenti muniti di rappresentanza della scrivente:

- Signor
certificato penale rilasciato il da
- Signor
certificato penale rilasciato il da
- Signor
certificato penale rilasciato il da

La sottoscritta, ottenuta l'autorizzazione, si impegna a:

- 1) comunicare all'autorità concedente gli spostamenti di sede, l'apertura delle filiali e delle succursali, la cessazione dell'attività;
- 2) fornire all'autorità concedente tutte le informazioni in ordine all'attività svolta da questa richieste;
- 3) inviare all'ispettorato regionale del lavoro un rapporto annuale, mediante apposito modulo, sul numero dei lavoratori, sulla durata dei contratti di lavoro e sulle mansioni a cui i lavoratori sono adibiti;
- 4) adeguare, trascorsi due anni dal rilascio dell'autorizzazione, il valore della fidejussione al 15 per cento (quindici per cento) del volume d'affari della società riferito all'anno solare precedente, sino all'importo massimo di un miliardo.

In fede.

Timbro e firma

Data

L'ispettorato regionale del lavoro di
ai sensi dell'articolo 1, vista la presente richiesta ed i relativi allegati,
rilascia

AUTORIZZAZIONE

ad esercitare l'attività di « agenzia di lavoro temporaneo » alla società:

Ragione sociale

Indirizzo

a decorrere dal

Il Capo dell'ispettorato
regionale del lavoro

Data

2. 360.

Paolo Colombo, Michielon, Grugnetti, Balocchi.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: di fornitura.

2. 1.

Malavenda.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: fornitura con la seguente: concessione.

2. 2.

Malavenda.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: fornitura con la seguente: locazione.

2. 3.

Malavenda.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere la seguente parola: temporaneo.

2. 4.

Malavenda.

Al comma 1, ovunque ricorra, sostituire la parola: temporaneo con la seguente: in affitto.

2. 5.

Malavenda.

Al comma 1, sostituire il secondo e terzo periodo con il seguente: Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per l'impiego, può, entro sessanta giorni dalla richiesta, precludere l'esercizio dell'attività di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo. In caso di mancato riscontro entro il termine suddetto, la richiesta deve ritenersi accolta.

2. 361.

Paolo Colombo, Michielon, Grignetti.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: il tempo necessario.

2. 23.

Malavenda.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: sessanta con la seguente: centotrenta.

2. 6.

Malavenda.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: sessanta con la seguente: centosettanta.

2. 7.

Malavenda.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: sessanta con la seguente: centosessanta.

2. 8.

Malavenda.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: sessanta con la seguente: centocinquanta.

2. 9.

Malavenda.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: sessanta con la seguente: centot quaranta.

2. 10.

Malavenda.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: sessanta con la seguente: centotrenta.

2. 11.

Malavenda.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: sessanta con la seguente: centoventi.

2. 12.

Malavenda.

<p><i>Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: sessanta con la seguente: centodieci.</i></p>	<p><i>Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: sessanta con la seguente: sessantaquattro.</i></p>
<p>2. 13. Malavenda.</p>	<p>2. 18. Malavenda.</p>
<p><i>Al comma 1, sostituire le parole: sessanta con la seguente: quindici.</i></p>	<p><i>Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: sessanta con la seguente: sessantatré.</i></p>
<p>2. 22. Malavenda.</p>	<p>2. 19. Malavenda.</p>
<p><i>Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: sessanta con la seguente: cento.</i></p>	<p><i>Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: sessanta con la seguente: sessantadue.</i></p>
<p>2. 14. Malavenda.</p>	<p>2. 20. Malavenda.</p>
<p><i>Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: sessanta con la seguente: novanta.</i></p>	<p><i>Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: sessanta con la seguente: sessantuno.</i></p>
<p>2. 15. Malavenda.</p>	<p>2. 21. Malavenda.</p>
<p><i>Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: sessanta con le seguenti: trenta.</i></p>	<p><i>Al comma 1, secondo periodo, sopprimere la parola: provvisoria.</i></p>
<p>2. 402. Angelici.</p>	<p>2. 373. Prestigiacomò, Gazzara, Pampo, Teresio Delfino, Bergamo, De Luca, Fratta Pasini, Matranga, Santori, Taborèlli, Tortoli, Polizzi, Volonté, Ostillio.</p>
<p><i>Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: sessanta con la seguente: sessantasei.</i></p>	<p><i>Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: dell'attività.</i></p>
<p>2. 16. Malavenda.</p>	<p>2. 24. Malavenda.</p>
<p><i>Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: sessanta con la seguente: sessantacinque.</i></p>	<p><i>Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: di fornitura.</i></p>
<p>2. 17. Malavenda.</p>	<p>2. 25. Malavenda.</p>

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: di prestazioni.

2. 26.

Malavenda.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: di lavoro temporaneo.

2. 27.

Malavenda.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere la parola: temporaneo.

2. 28.

Malavenda.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere la parola: contestualmente.

2. 30.

Malavenda.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: contestualmente con le seguenti: nei tempi previsti.

2. 31.

Malavenda.

Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.

2. 374.

Prestigiacomò, Gazzara, Pampo, Teresio Delfino, Bergamo, De Luca, Fratta Pasini, Martranga, Santori, Taborelli, Tortoli, Polizzi, Volonté, Ostillio.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: due anni con le seguenti: tre anni.

2. 32.

Malavenda.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: due anni con le seguenti: 890 giorni.

2. 34.

Malavenda.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: due anni con le seguenti: 880 giorni.

2. 35.

Malavenda.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: due anni con le seguenti: 870 giorni.

2. 36.

Malavenda.

Al comma 1 terzo periodo, sostituire le parole: due anni con le seguenti: 860 giorni.

2. 37.

Malavenda.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: due anni con le seguenti: 850 giorni.

2. 38.

Malavenda.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: due anni con le seguenti: un anno.

2. 33.

Malavenda.

Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: del soggetto autorizzato.

2. 39.

Malavenda.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire la parola: soggetto con la seguente: caporale.

2. 40.

Malavenda.

Al comma 1, terzo periodo, sopprimere la seguente parola: autorizzato.

2. 41.

Malavenda.

Al comma 1, terzo periodo, sopprimere la seguente parola: successivi.

2. 42.

Malavenda.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: l'autorizzazione con le seguenti: la concessione ad esercitare il caporalato autorizzato.

2. 43.

Malavenda.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: a tempo indeterminato con le seguenti: per un periodo massimo di 360 giorni.

2. 44.

Malavenda.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: a tempo indeterminato con le seguenti: per un periodo massimo di 300 giorni.

2. 45.

Malavenda.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: a tempo indeterminato con le seguenti: per un periodo massimo di 260 giorni.

2. 46.

Malavenda.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: a tempo indeterminato con le seguenti: per un periodo massimo di 210 giorni.

2. 47.

Malavenda.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: a tempo indeterminato con le seguenti: per un periodo massimo di 200 giorni.

2. 48.

Malavenda.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: a tempo indeterminato con le seguenti: per un periodo massimo di 190 giorni.

2. 49.

Malavenda.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: a tempo indeterminato con le seguenti: per un periodo massimo di 180 giorni.

2. 50.

Malavenda.

Al comma 1, terzo periodo, sopprimere la parola: indeterminato.

2. 51.

Malavenda.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire la parola: indeterminato con la seguente: determinato.

2. 52.

Malavenda.

- | | |
|---|--|
| <p><i>Al comma 1, terzo periodo, sopprimere la parola: svolta.</i></p> <p>2. 410.</p> <p style="text-align: right;">Malavenda.</p> | <p><i>Al comma 2, lettera a), sopprimere le seguenti parole: nella forma di società di capitali ovvero cooperativa.</i></p> <p>2. 57.</p> <p style="text-align: right;">Malavenda.</p> |
| <p><i>Sopprimere il comma 2.</i></p> <p>2. 356.</p> <p style="text-align: right;">Malavenda.</p> | <p><i>Al comma 2, lettera a) sopprimere le parole: ovvero cooperativa.</i></p> <p>2. 58.</p> <p style="text-align: right;">Malavenda.</p> |
| <p><i>Al comma 2, all'alinea, sopprimere la parola: richiesti.</i></p> <p>2. 53.</p> <p style="text-align: right;">Malavenda.</p> | <p><i>Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: ovvero cooperativa con le seguenti: escluso la cooperativa.</i></p> <p>2. 59.</p> <p style="text-align: right;">Malavenda.</p> |
| <p><i>Al comma 2, all'alinea, sopprimere le parole: l'esercizio dell'.</i></p> <p>2. 54.</p> <p style="text-align: right;">Malavenda.</p> | <p><i>Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: cooperativa con le seguenti: ovvero società consortile.</i></p> <p>2. 362.</p> <p style="text-align: right;">Colombo, Grugnetti.</p> |
| <p><i>Al comma 2 all'alinea, sostituire le parole: dell'attività con le seguenti: del caporalato.</i></p> <p>2. 55.</p> <p style="text-align: right;">Malavenda.</p> | <p style="text-align: center;">SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO DELLA
COMMISSIONE 2.409.</p> |
| <p><i>Al comma 2 all'alinea, sostituire le parole: dell'attività con le seguenti: del caporalato.</i></p> <p>2. 55.</p> <p style="text-align: right;">Malavenda.</p> | <p><i>Sostituire le parole da: con esclusione di, sino a: sopprimere il comma 3, con le seguenti: fermo restando quanto previsto dal successivo comma 3 per quelle di produzione e lavoro.</i></p> <p>0. 2. 409.1.</p> <p style="text-align: right;">Teresio Delfino, Prestigiacomò,
Pampo, Ostillio, Vito.</p> |
| <p><i>Al comma 2 all'alinea, sopprimere le seguenti parole: i seguenti.</i></p> <p>2. 56.</p> <p style="text-align: right;">Malavenda.</p> | <p><i>Al comma 2 lettera a) , dopo le parole: ovvero cooperativa aggiungere: con esclusione di quelle di produzione e lavoro.</i></p> <p><i>e conseguentemente</i>
<i>sopprimere il comma 3.</i></p> <p>2. 409.</p> <p style="text-align: right;">La Commissione.</p> |
| <p><i>Al comma 2 sopprimere le lettere a), b).</i></p> <p>2. 390.</p> <p style="text-align: right;">Malavenda.</p> | |
| <p><i>Al comma 2, sopprimere la lettera a).</i></p> <p>2. 353.</p> <p style="text-align: right;">Malavenda.</p> | |

Al comma 2, lettera a) sopprimere le parole: italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea.

2. 60.

Malavenda.

Al comma 2, lettera a) sopprimere le parole: o di altro Stato membro dell'Unione europea.

2. 61.

Malavenda.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: società di fornitura di lavoro temporaneo con le seguenti: associazione per l'esercizio legale del caporalato per la fornitura di lavoro in affitto in situazione precaria.

2. 62.

Malavenda.

Al comma 2, lettera a) sostituire la parola: società con le seguenti: associazione di caporalato.

2. 63.

Malavenda.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: società di fornitura con le seguenti: società di caporalato.

2. 64.

Malavenda.

Al comma 2, lettera a) sopprimere le seguenti parole: di fornitura.

2. 65.

Malavenda.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: fornitura di lavoro con le seguenti: conduzione di lavoro in affitto.

2. 66.

Malavenda.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: lavoro temporaneo con le seguenti: lavoro in affitto sotto il controllo della società di caporali.

2. 70.

Malavenda.

Al comma 2, lettera a) sopprimere la seguente parola: temporaneo.

2. 67.

Malavenda.

Al comma 2, lettera a) sopprimere le seguenti parole: quale oggetto esclusivo.

2. 68.

Malavenda.

Al comma 2, lettera a) sopprimere la seguente parola: esclusivo.

2. 69.

Malavenda.

Al comma 2, lettera a) sopprimere la seguente parola: predetta.

2. 71.

Malavenda.

Al comma 2, lettera a) sostituire la parola: attività con le seguenti: fornitura di lavoro sub-affittato tramite la intermediazione di società di illegale caporalato.

2. 72.

Malavenda.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: l'acquisizione di un capitale versato non inferiore ad un miliardo di lire

con le seguenti: l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 500 milioni di lire ridotto a 200 milioni di lire qualora la sede legale della società sia ubicata nelle aree di cui all'obiettivo 1 del Regolamento CEE 2081/93.

2. 375.

Prestigiacomò, Gazzara, Pampo, Teresio Delfino, Bergamo, De Luca, Fratta Pasini, Mairanga, Santori, Taborelli, Tortoli, Polizzi, Volonté, Ostillio.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a un miliardo di lire *con le seguenti:* l'acquisizione di un capitale iniziale versato di lire 200 milioni; dall'inizio del terzo anno di attività tale capitale dovrà essere aumentato di un minimo del 10 per cento del fatturato dell'anno precedente fino al raggiungimento del valore minimo di lire 500 milioni.

2. 363.

Paolo Colombo, Michielon, Grignetti, Balocchi.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: un miliardo *con le seguenti:* cinquanta miliardi.

2. 364.

Malavenda.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: un miliardo *con le seguenti:* quaranta miliardi.

2. 74.

Malavenda.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: un miliardo *con le seguenti:* trenta miliardi.

2. 75.

Malavenda.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: un miliardo *con le seguenti:* venti miliardi.

2. 76.

Malavenda.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: un miliardo *con le seguenti:* quindici miliardi.

2. 77.

Malavenda.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: un miliardo *con le seguenti:* dieci miliardi.

2. 78.

Malavenda.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: un miliardo *con le seguenti:* sei miliardi.

2. 79.

Malavenda.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: un miliardo *con le seguenti:* cinque miliardi.

2. 80.

Malavenda.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: un miliardo *con le seguenti:* quattro miliardi.

2. 81.

Malavenda.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: un miliardo *con le seguenti:* tre miliardi.

2. 82.

Malavenda.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: un miliardo con le seguenti: due miliardi.

2. 83.

Malavenda.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: un miliardo di lire con le seguenti: 200 milioni di lire.

2. 382.

Paolo Colombo, Michielon, Grugnetti.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: un miliardo di lire con le seguenti: 350 milioni di lire.

2. 365.

Michielon, Grugnetti.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: un miliardo di lire con le seguenti: 500 milioni di lire.

2. 366.

Michielon, Grugnetti.

Al comma 2, lettera a) sopprimere le parole: o una sua dipendenza nel territorio dello Stato.

2. 84.

Malavenda.

Al comma 2, lettera a) sopprimere le i parole: o una sua dipendenza.

2. 85.

Malavenda.

Al comma 2, lettera a) sopprimere le seguenti parole: dello Stato.

2. 86

Malavenda.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

***2. 353.**

Malavenda.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

***2. 376.**

Prestigiacomò, Gazzara, Pampo, Teresio Delfino, Bergamo, De Luca, Fratta Pasini, Matranga, Santori, Taborelli, Tortoli, Polizzi, Volonté, Ostillio.

Al comma 2, lettera b) sostituire le parole: la disponibilità di uffici e di competenze con le seguenti: uffici e competenze

2. 87.

Malavenda.

Al comma 2, lettera b) sopprimere la parola: professionali.

2. 88.

Malavenda.

Al comma 2, lettera b) sopprimere le parole: dell'attività.

2. 89.

Malavenda.

Al comma 2, lettera b) sopprimere le parole: di fornitura di manodopera.

2. 95.

Malavenda.

Al comma 2, lettera b) sostituire le parole: fornitura di manodopera con le seguenti: resa a disposizione di operai manuali affittati da società di caporalato illegale.

2. 96.

Malavenda.

Al comma 2, lettera b) sostituire la parola: fornitura con le seguenti: affitto illegittimo.

2. 97.

Malavenda.

Al comma 2, lettera b) sostituire la parola: fornitura con le seguenti: sub affitto.

2. 98.

Malavenda.

Al comma 2, lettera b) sostituire la parola: fornitura con le seguenti: locazioni in nero.

2. 99.

Malavenda.

Al comma 2, lettera b) sostituire la parola: fornitura con le seguenti: conduzione in nero.

2. 100.

Malavenda.

Al comma 2, lettera b) sostituire le parole: manodopera con le seguenti: qualificati precari.

2. 101.

Malavenda.

Al comma 2, lettera b) sostituire le parole: manodopera con le seguenti: neo-affittati.

2. 102.

Malavenda.

Al comma 2, alla lettera b), sopprimere le parole da: nonchè sino alla fine della lettera

***2. 367.**

Paolo Colombo, Michielon, Grugnetti.

Al comma 2, alla lettera b), sopprimere le parole da: nonchè sino alla fine della lettera

***2. 403**

Angelici.

Al comma 2, lettera b) sostituire le parole: l'attività con le seguenti: la conduzione illegale di soggetti in affitto.

2. 90.

Malavenda.

Al comma 2, lettera b) sostituire la parola: l'attività con le seguenti: l'attuazione di affitto provvisorio di lavoratori in difficoltà economica, sociale e ambientale.

2. 91.

Malavenda.

Al comma 2, lettera b) sostituire la parola: l'attività con le seguenti: la conduzione di società di intermediazione tra caporali e forza lavoro disoccupata.

2. 92.

Malavenda.

Al comma 2, lettera b) sostituire la parola: l'attività con le seguenti: la organizzazione dello sfruttamento di lavoratori ricattabili.

2. 93.

Malavenda.

Al comma 2, lettera b) sostituire la parola: l'attività con le seguenti: l'esercizio di caporalato.

2. 94.

Malavenda.

Al comma 2, lettera b) sostituire le parole da: nazionale sino alla fine della lettera con le seguenti: dei paesi sottosviluppati dove si trattano ancora i lavoratori come schiavi su concessione delle organizzazioni umanitarie.

2. 103.

Malavenda.

Al comma 2, lettera b) sostituire le parole da: nazionale sino alla fine della lettera con le seguenti: e delle nazioni in via di sviluppo con patto di reciprocità.

2. 104.

Malavenda.

Al comma 2, lettera b) sostituire le parole da: nazionale sino alla fine della lettera con le seguenti: e dei Paesi extra comunitari di interscambio migratorio.

2. 105.

Malavenda.

Al comma 2, lettera b) sostituire le parole da: nazionale sino alla fine della lettera con le seguenti: e dell'area mediterranea.

2. 106.

Malavenda.

Al comma 2, lettera b) sostituire le parole da: nazionale sino alla fine della lettera con le seguenti: e della Nato.

2. 107.

Malavenda.

Al comma 2, lettera b) sostituire le parole da: nazionale sino alla fine della lettera con le seguenti: e dell'Ocse.

2. 108.

Malavenda.

Al comma 2, lettera b) sostituire le parole da: nazionale sino alla fine della lettera con le seguenti: e comunitario.

2. 109.

Malavenda.

Al comma 2, lettera b) sostituire le parole da: nazionale sino alla fine della lettera con le seguenti: e della CEE.

2. 110.

Malavenda.

Al comma 2, lettera b) sostituire le parole da e comunque sino alla fine della lettera con le seguenti: ed europeo.

2. 111.

Malavenda.

Al comma 2, lettera b) sopprimere le parole: e comunque non inferiore a quattro regioni.

2. 113.

Malavenda.

Al comma 2, lettera b) sopprimere le parole: e comunque.

2. 112

Malavenda.

Al comma 2, lettera b) sostituire le parole: a quattro regioni con le seguenti: all'ambito territoriale pari a quello albanese dove la esperienza è già stata avviata positivamente.

2. 114.

Malavenda.

Al comma 2, lettera b) sostituire la parola: quattro con la seguente: 19.

2. 117.

Malavenda.

Al comma 2, lettera b) sostituire la parola: quattro con la seguente: diciotto,

2. 118.

Malavenda.

Al comma 2, lettera b) sostituire la parola: quattro con la seguente: diciassette.

2. 119.

Malavenda.

Al comma 2, lettera b) sostituire le parole: quattro regioni con le seguenti: alle regioni italiane escluse quelle a statuto speciale.

2. 115.

Malavenda.

Al comma 2, lettera b) sostituire la parola: quattro con la seguente: dieci.

2. 120.

Malavenda.

Al comma 2, lettera b) sostituire la parola: quattro con la seguente: nove.

2. 121.

Malavenda.

Al comma 2, lettera b) sostituire la parola: quattro con la seguente: otto.

2. 122.

Malavenda.

Al comma 2, lettera b) sostituire le parole: quattro regioni con le seguenti: 8 regioni del centro e del sud.

2. 116.

Malavenda.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: quattro con le seguenti: due.

2. 368.

Michielon, Paolo Colombo, Grunnetti.

Al comma 2, lettera b) sostituire la parola: quattro con le seguenti: due di cui una ricompresa nell'aerea dell'obiettivo 1 del regolamento CEE 2081/93

2. 377.

Prestigiacomo, Gazzara, Pampo, Teresio Delfino, Bergamo, De Luca, Fratta Pasini, Ma-

tranga, Santori, Taborelli, Tortoli, Polizzi, Volonté, Ostillio.

Al comma 2, lettera b) aggiungere in fine la parola: meridionali.

2. 123.

Malavenda.

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

2. 352.

Malavenda.

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente: c) a garanzia dei crediti dei lavoratori assunti con il contratto di cui all'articolo 3 e dei corrispondenti crediti contributivi degli enti previdenziali, la disposizione, per i primi due anni, di un deposito cauzionale di 200 milioni per ogni ufficio o sede della società, fino ad un massimo di 1 miliardo, presso un istituto di credito avente sede o dipendenza nel territorio nazionale; a decorrere dal terzo anno solare, la disposizione, in luogo della cauzione, di una fidejussione bancaria o assicurativa non inferiore al 5 per cento del fatturato, al netto dell'imposta del valore aggiunto, realizzato nell'anno precedente e comunque non inferiore all'importo massimo versato a titolo di cauzione nel biennio precedente;

2. 378.

Prestigiacomo, Gazzara, Pampo, Teresio Delfino, Bergamo, De Luca, Fratta Pasini, Matranga, Santori, Taborelli, Tortoli, Polizzi, Volonté, Ostillio.

Al comma 2 lettera c), sostituire le parole: lavoratori assunti con le seguenti: precari affittati.

2. 124.

Malavenda.

Al comma 2 lettera c), sostituire la parola: assunti con le seguenti: passati alle società di caporali.

2. 125.

Malavenda.

Al comma 2 lettera c), sostituire la parola: assunti con la seguente: arruolati.

2. 126.

Malavenda.

Al comma 2 lettera c), sostituire la parola: assunti con la seguente: locati.

2. 127.

Malavenda.

Al comma 2 lettera c), sostituire la parola: assunti con la seguente: prestati.

2. 128.

Malavenda.

Al comma 2 lettera c), sostituire la parola: assunti con la seguente: affittati.

2. 129.

Malavenda.

Al comma 2 lettera c), sopprimere le seguenti parole: con il contratto di cui all'articolo 3.

2. 130.

Malavenda.

Al comma 2, lettera c), sopprimere le seguenti parole: per i primi due anni.

2. 131.

Malavenda.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: due anni con le seguenti: due mesi.

2. 143.

Malavenda.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: due anni con le seguenti: tre mesi.

2. 142.

Malavenda.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: due anni con le seguenti: quattro mesi.

2. 141.

Malavenda.

Al comma 2 lettera c), sostituire le parole: due anni con le seguenti: cinque mesi.

2. 140.

Malavenda.

Al comma 2 lettera c), sostituire le parole: due anni con le seguenti: sei mesi.

2. 139.

Malavenda.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: due anni con le seguenti: sette mesi.

2. 138.

Malavenda.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: due anni con le seguenti: otto mesi.

2. 137.

Malavenda.

Al comma 2 lettera c), sostituire le parole: due anni con le seguenti: nove mesi.

2. 136.

Malavenda.

Al comma 2 lettera c), sostituire le parole: due anni con le seguenti: dieci mesi.

2. 135.

Malavenda.

Al comma 2 lettera c), sostituire le parole: due anni con le seguenti: undici mesi.

2. 134.

Malavenda.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: due anni con le seguenti: dodici mesi.

2. 133.

Malavenda.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: due anni con le seguenti: tredici mesi.

2. 132.

Malavenda.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: deposito cauzionale di lire 700 milioni con le seguenti: deposito cauzionale ovvero fideiussione bancaria di lire 200 milioni

Conseguentemente alla medesima lettera sopprimere le parole: in luogo della cauzione.

2. 369.

Paolo Colombo, Grugnetti.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: deposito cauzionale con le seguenti: addebito risarcitorio danni materiali per accettazione obbligatoria lavoro in affitto.

2. 144.

Malavenda.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: deposito cauzionale con le seguenti: contributo previdenziale a fondo perduto.

2. 145.

Malavenda.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: deposito cauzionale con le seguenti: versamento di previdenza.

2. 146.

Malavenda.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: deposito cauzionale con le seguenti: contributo previdenziale.

2. 147.

Malavenda.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: di un deposito con le seguenti: di un contributo.

2. 148.

Malavenda.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: di un deposito con le seguenti: di un versamento.

2. 149.

Malavenda.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: di un deposito con le seguenti: di tre depositi.

2. 150.

Malavenda.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: di un deposito con le seguenti: di due depositi.

2. 151.

Malavenda.

Al comma 2, lettera c), sostituire la parola: cauzionale con la seguente: previdenziale.

2. 153.

Malavenda.

Al comma 2, lettera c), dopo le parole deposito cauzionale di sostituire le parole: 700 milioni con le seguenti: 5 miliardi.

2. 209.

Malavenda.

Al comma 2, lettera c) dopo le parole: deposito cauzionale di sostituire le parole: 700 milioni con le seguenti: 2 miliardi.

2. 215.

Malavenda.

Al comma 2, lettera c) dopo le parole: deposito cauzionale di sostituire la parola: 700 con la seguente: 1.400

2. 220.

Malavenda.

Al comma 2, lettera c) dopo le parole: deposito cauzionale di sostituire la parola: 700 con la seguente: 1.300.

2. 221.

Malavenda.

Al comma 2, lettera c) dopo le parole: deposito cauzionale di sostituire la parola: 700 con la seguente: 1.200.

2. 222.

Malavenda.

Al comma 2, lettera c) dopo le parole: deposito cauzionale di sostituire la parola: 700 con la seguente: 1.100.

2. 223.

Malavenda.

Al comma 2, lettera c) dopo le parole: deposito cauzionale di sostituire le parole: 700 milioni con le seguenti: un miliardo.

2. 224.

Malavenda.

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: deposito cauzionale di sostituire le parole: lire 700 milioni con le seguenti: pari a lire 200 milioni fino a 50 lavoratori, a lire 400 milioni da 51 a 100 lavoratori, a lire 500 milioni oltre 100 lavoratori.

2. 370.

Michielon, Grugnetti.

Al comma 2, lettera c), sostituire, ovunque ricorrano, la parola: lire 700 milioni con la seguente: lire 400 milioni.

2. 379.

Prestigiacomò, Gazzara, Pampo, Teresio Delfino, Bergamo, De Luca, Fratta Pasini, Matranga, Santori, Tadorelli, Tortoli, Polizzi, Volonté, Ostillio.

Al comma 2, lettera c), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: lire 700 milioni con le seguenti: lire 500 milioni.

2. 371.

Michielon, Colombo, Grugnetti.

Al comma 2 lettera c), sopprimere le parole: o dipendenza.

2. 154.

Malavenda.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: o dipendenza con le seguenti: esclusivamente.

2. 155.

Malavenda.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: territorio nazionale con le seguenti: territorio europeo.

2. 156.

Malavenda.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: territorio nazionale con le seguenti: quarto mondo.

2. 157.

Malavenda.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: territorio nazionale con le seguenti: terzo mondo.

2. 158.

Malavenda.

Al comma 2, lettera c), sostituire la parola: nazionale con le seguenti: della Unione europea.

2. 159.

Malavenda.

Al comma 2, lettera c), sostituire la parola: nazionale con le seguenti: del patto atlantico.

2. 160.

Malavenda.

Al comma 2, lettera c), sostituire la parola: nazionale con le seguenti: della OCSE.

2. 161.

Malavenda.

Al comma 2, lettera c), sostituire la parola: nazionale con la seguente: asiatico.

2. 162.

Malavenda.

Al comma 2, lettera c), sostituire la parola: nazionale con la seguente: transnazionale.

2. 163.

Malavenda.

Al comma 2, lettera c), sostituire la parola: nazionale con le seguenti: della CEE.

2. 164.

Malavenda.

Al comma 2, lettera c), sostituire la parola: nazionale con la seguente: internazionale.

2. 165.

Malavenda.

Al comma 2, lettera c), sopprimere dalle parole: a decorrere fino alla fine del comma

2. 166.

Malavenda.

Al comma 2, lettera c), sostituire la parola: decorrere con la seguente: partire.

2. 167.

Malavenda.

Al comma 2, lettera c), sostituire la parola: terzo anno con la seguente: sesto anno.

2. 168.

Malavenda.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: terzo anno con le seguenti: terzo biennio.

2. 169.

Malavenda.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: terzo anno con le seguenti: terzo mese.

2. 174.

Malavenda.

Al comma 2, lettera c), sostituire la parola: terzo anno con la seguente: quinto anno.

2. 170.

Malavenda.

Al comma 2, lettera c), sostituire la parola: terzo anno con la seguente: quarto anno.

2. 171.

Malavenda.

Al comma 2, lettera c), sostituire la parola: terzo anno con la seguente: secondo anno.

2. 172.

Malavenda.

Al comma 2, lettera c), sostituire la parola: terzo anno con la seguente: primo anno.

2. 173.

Malavenda.

Al comma 2, lettera c), sopprimere la parola: solare.

2. 175.

Malavenda.

Al comma 2 lettera c), sostituire la parola: solare con la seguente: legale.

2. 176.

Malavenda.

Al comma 2, lettera c), sostituire la parola: solare con la seguente: finanziario.

2. 177.

Malavenda.

Al comma 2, lettera c), sostituire la parola: solare con la seguente: economico.

2. 178.

Malavenda.

Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: in luogo della cauzione.

2. 179.

Malavenda.

Al comma 2, lettera c), sostituire la parola: cauzione con le seguenti: somma depositata quale contributo previdenziale.

2. 180.

Malavenda.

Al comma 2, lettera c), sostituire la parola: cauzione con la seguente: oblazione.

2. 181.

Malavenda.

Al comma 2, lettera c), sostituire la parola: 5 con la seguente: 19.

2. 182.

Malavenda.

Al comma 2, lettera c), sostituire la parola: 5 con la seguente: 18.

2. 183.

Malavenda.

Al comma 2, lettera c), sostituire la parola: 5 con la seguente: 17.

2. 184.

Malavenda.

Al comma 2, lettera c), sostituire la parola: 5 con la seguente: 16.

2. 185.

Malavenda.

Al comma 2, lettera c), sostituire la parola: 5 con la seguente: 15.

2. 186.

Malavenda.

Al comma 2, lettera c), sostituire la parola: 5 con la seguente: 14.

2. 187.

Malavenda.

Al comma 2, lettera c), sostituire la parola: 5 con la seguente: 13.

2. 188.

Malavenda.

Al comma 2, lettera c), sostituire la parola: 5 con la seguente: 12.

2. 189.

Malavenda.

Al comma 2, lettera c), sostituire la parola: 5 con la seguente: 11.

2. 190.

Malavenda.

Al comma 2, lettera c), sostituire la parola: 5 con la seguente: 10.

2. 191.

Malavenda.

Al comma 2, lettera c), sostituire la parola: 5 con la seguente: 9.

2. 192.

Malavenda.

Al comma 2, lettera c), sostituire la parola: 5 con la seguente: 8.

2. 193.

Malavenda.

Al comma 2, lettera c), sostituire la parola: 5 con la seguente: 7.

2. 194.

Malavenda.

Al comma 2, lettera c), sostituire la parola: 5 con la seguente: 6.

2. 195.

Malavenda.

Al comma 2, lettera c), sopprimere le seguenti parole: al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

2. 196.

Malavenda.

Al comma 2, lettera c), sostituire la parola: netto con la seguente: lordo.

2. 197.

Malavenda.

Al comma 2 lettera c), sopprimere le seguenti parole: realizzato nell'anno precedente.

2. 198.

Malavenda.

Al comma 2, lettera c), sostituire la parola: realizzato con la seguente: verificato.

2. 199.

Malavenda.

Al comma 2, lettera c) sostituire la parola: precedente con le seguenti: cui si riferisce la prestazione di lavoro in affitto.

2. 200.

Malavenda.

Al comma 2, lettera c) sostituire la parola: precedente con le seguenti: di cui trattasi.

2. 201.

Malavenda.

Al comma 2, lettera c) sostituire la parola: precedente con le seguenti: in corso.

2. 202.

Malavenda.

Al comma 2, lettera c) sopprimere le seguenti parole: e comunque.

2. 204.

Malavenda.

Al comma 2, lettera c) sostituire le parole: e comunque con la seguente: comunque.

2. 205.

Malavenda.

Al comma 2, lettera c) sopprimere la seguente parola: comunque.

2. 206.

Malavenda.

Al comma 2, lettera c) sostituire la parola: comunque con le seguenti: in ogni caso.

2. 207.

Malavenda.

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: non inferiore a lire sostituire la parola: 700 milioni con la seguente: 700 miliardi.

2. 208

Malavenda.

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: non inferiore a lire sostituire le parole: 700 milioni con le seguenti: 4 miliardi.

2. 210.

Malavenda.

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: non inferiore a lire sostituire le parole: 700 milioni con le seguenti: 3 miliardi.

2. 211.

Malavenda.

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: non inferiore a lire sostituire le parole: 700 milioni con le seguenti: 2,3 miliardi.

2. 212.

Malavenda.

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: non inferiore a lire sostituire le parole: 700 milioni con le seguenti: 2,2 miliardi.

2. 213.

Malavenda.

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: non inferiore a lire sostituire le parole: 700 milioni con le seguenti: 2,1 miliardi.

2. 214.

Malavenda.

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: non inferiore a lire sostituire le parole: 700 milioni con le seguenti: 1,9 miliardi.

2. 216.

Malavenda.

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: non inferiore a lire sostituire le parole: 700 milioni con le seguenti: 1,8 miliardi.

2. 217.

Malavenda.

Al comma 2, lettera c) , dopo le parole: non inferiore a lire sostituire le parole: 700 milioni con le seguenti: 1,7 miliardi.

2. 218.

Malavenda.

Al comma 2, lettera c) , dopo le parole: non inferiore a lire sostituire la parola: 700 milioni con la seguente: 1.500 milioni

2. 219.

Malavenda.

Al comma 2, lettera c) , dopo le parole: non inferiore a lire sostituire la parola: 700 con la seguente: 1.000.

2. 225.

Malavenda.

Al comma 2, lettera c) , dopo le parole: non inferiore a lire sostituire la parola: 700 con la seguente: 900.

2. 226.

Malavenda.

Al comma 2, lettera c) , , dopo le parole: non inferiore a lire sostituire la parola: 700 con la seguente: 800.

2. 227.

Malavenda.

Al comma 2, lettera c) sostituire le parole: 700 milioni con le seguenti: di franchi svizzeri.

2. 228.

Malavenda.

Al comma 2, lettera c) sostituire le parole: 700 milioni con le seguenti: di lire sterline.

2. 229.

Malavenda.

Al comma 2, lettera c) sostituire le parole: 700 milioni con le seguenti: di pesos.

2. 230.

Malavenda.

Al comma 2, lettera c) sostituire le parole: 700 milioni con le seguenti: di rubli.

2. 231.

Malavenda.

Al comma 2, lettera c) sostituire le parole: 700 milioni con le seguenti: di yen.

2. 232.

Malavenda.

Al comma 2, lettera c) sostituire le parole: 700 milioni con le seguenti: di marchi.

2. 233.

Malavenda.

Al comma 2, lettera c) sostituire le parole: 700 milioni con le seguenti: di dollari.

2. 234.

Malavenda.

Al comma 2, lettera c) sostituire le parole: 700 milioni con le seguenti: di Ecu.

2. 235.

Malavenda.

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

2. 351.

Malavenda.

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 aggiungere le seguenti: ovvero di rinvio a giudizio.

2. 380.

Prestigiacomò, Gazzara, Pampo, Teresio Delfino, Bergamo, De Luca, Fratta Pasini, Matranga, Santori, Taborelli, Tortoli, Polizzi, Volonté, Ostillio.

Al comma 2, lettera d) sopprimere le seguenti parole: per delitti contro la fede pubblica.

2. 236.

Malavenda.

Al comma 2, lettera d) sostituire le parole: per delitti contro la fede pubblica con le seguenti: per delitti contro la Costituzione.

2. 237.

Malavenda.

Al comma 2, lettera d) sopprimere la parola: pubblica.

2. 238.

Malavenda.

Sopprimere i commi 3, 4, 5, 6.

2. 350.

Malavenda.

Sopprimere i commi 3, 4, 5, 7.

2. 349.

Malavenda.

Sopprimere i commi 3, 4, 5.

2. 348.

Malavenda.

Sopprimere i commi 3, 4, 6.

2. 347.

Malavenda.

Sopprimere i commi 3, 4, 7.

2. 346.

Malavenda.

Sopprimere i commi 3, 4.

2. 345.

Malavenda.

Sopprimere i commi 3, 5, 6.

2. 343.

Malavenda.

Sopprimere i commi 3, 5, 7.

2. 340.

Malavenda.

Sopprimere i commi 3, 5.

2. 341.

Malavenda.

Sopprimere i commi 3, 6.

2. 339.

Malavenda.

Sopprimere i commi 3, 7.

2. 338.

Malavenda.

Sopprimere il comma 3.

***2. 337.**

Malavenda.

- Sopprimere il comma 3.*
- *2. 372.**
Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti.
- Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: comma 1 aggiungere la seguente: non.*
- 2. 284.**
Malavenda.
- Al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: anche.*
- 2. 285.**
Malavenda.
- Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: cooperative di produzione e lavoro.*
- 2. 286.**
Malavenda.
- Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: al comma 2 aggiungere le seguenti: con l'eccezione dell'oggetto sociale esclusivo.*
- *2. 400.**
Delbono.
- Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: comma 2, aggiungere le seguenti: con l'eccezione dell'oggetto sociale esclusivo.*
- *2. 381.**
Prestigiacomò, Gazzara, Pampo, Teresio Delfino, Bergamo, De Luca, Fratta Pasini, Maranga, Santori, Taborelli, Tortoli, Polizzi, Volonté, Ostillio.
- Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: comma 2, aggiungere le seguenti: anche se.*
- 2. 287.**
Malavenda.
- Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: cinquanta con la seguente: cento-cinquanta.*
- 2. 288.**
Malavenda.
- Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: cinquanta con la seguente: cento-dieci.*
- 2. 289.**
Malavenda.
- Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: cinquanta con la seguente: cento.*
- 2. 290.**
Malavenda.
- Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: cinquanta con la seguente: novanta.*
- 2. 291.**
Malavenda.
- Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: cinquanta con la seguente: dieci.*
- 2. 292.**
Malavenda.
- Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: cinquanta con la seguente: quindici.*
- 2. 301.**
Malavenda.
- Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: cinquanta con la seguente: ottanta.*
- 2. 296.**
Malavenda.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: cinquanta con la seguente: venti.

2. 300.

Malavenda.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: cinquanta con la seguente: venticinque.

2. 298.

Malavenda.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: cinquanta con la seguente: settanta.

2. 299.

Malavenda.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: cinquanta con la seguente: trenta.

2. 297.

Malavenda.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: cinquanta con la seguente: trentacinque.

2. 295.

Malavenda.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: cinquanta con la seguente: trentasei.

2. 294.

Malavenda.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: cinquanta con la seguente: trentasette.

2. 293.

Malavenda.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: cinquanta con la seguente: sessanta.

2. 302.

Malavenda.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: cinquanta con la seguente: quaranta.

2. 303.

Malavenda.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: cinquanta con la seguente: quarantanove.

2. 304.

Malavenda.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: cinquanta soci aggiungere le seguenti: dipendenti-avventori.

2. 305.

Malavenda.

Al comma 3, primo periodo sopprimere le parole da: e che occupino lavoratori dipendenti sino alla fine del comma.

2. 401

Delbono, Teresio Delfino.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: un terzo con le seguenti: tre quarti.

2. 310.

Malavenda.

Al comma 3 primo periodo, sostituire le parole: un terzo con le seguenti: due terzi.

2. 306.

Malavenda.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: un terzo con le seguenti: cinque decimi.

2. 308.

Malavenda.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: un terzo con le seguenti: due quinti.

2. 307.

Malavenda.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: cooperativa con le seguenti: società di caporalato.

2. 312.

Malavenda.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere la parola: Soltanto.

2. 313.

Malavenda.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: cooperativa di produzione e lavoro.

2. 314.

Malavenda.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere la parola: cooperativa.

2. 315.

Malavenda.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: e lavoro aggiungere le seguenti: in ogni caso non.

2. 316.

Malavenda.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: forniti con la seguente: affittati.

2. 317.

Malavenda.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere la seguente parola: temporaneo.

2. 318.

Malavenda.

Al comma 3, sostituire la parola: temporaneo con la seguente: interinale.

2. 319.

Malavenda.

Sopprimere i commi 4, 5, 6 e 7.

2. 326.

Malavenda.

Sopprimere i commi 4 e 5.

2. 330.

Malavenda.

Sopprimere i commi 4 e 6.

2. 331.

Malavenda.

Sopprimere i commi 4 e 7.

2. 332.

Malavenda.

Sopprimere il comma 4.

2. 333.

Malavenda.

Sopprimere i commi 5 e 6.

2. 334.

Malavenda.

<p>Sopprimere i commi 5 e 7.</p> <p>2. 335.</p> <p>Malavenda.</p>	<p><i>Al comma 5, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: quattro mesi.</i></p> <p>2. 252.</p> <p>Malavenda.</p>
<p>Sopprimere il comma 5.</p> <p>2. 336.</p> <p>Malavenda.</p>	<p><i>Al comma 5, sostituire le parole: trenta con le seguenti: centodieci.</i></p> <p>2. 258.</p> <p>Malavenda.</p>
<p><i>Al comma 5, sostituire le parole: trenta con le seguenti: quattrocentotrenta.</i></p> <p>2. 254.</p> <p>Malavenda.</p>	<p><i>Al comma 5, sostituire le parole: trenta con le seguenti: cento.</i></p> <p>2. 259.</p> <p>Malavenda.</p>
<p><i>Al comma 5, sostituire le parole: trenta con le seguenti: trecentotrenta.</i></p> <p>2. 255.</p> <p>Malavenda.</p>	<p><i>Al comma 5, sostituire le parole: trenta con le seguenti: novanta.</i></p> <p>2. 260.</p> <p>Malavenda.</p>
<p><i>Al comma 5, sostituire le parole: trenta con le seguenti: duecentotrenta.</i></p> <p>2. 256.</p> <p>Malavenda.</p>	<p><i>Al comma 5, sostituire le parole: trenta con le seguenti: ottanta.</i></p> <p>2. 261.</p> <p>Malavenda.</p>
<p><i>Al comma 5, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: sei mesi.</i></p> <p>2. 250.</p> <p>Malavenda.</p>	<p><i>Al comma 5, sostituire le parole: trenta con le seguenti: sessanta.</i></p> <p>2. 262.</p> <p>Malavenda.</p>
<p><i>Al comma 5, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: cinquemese.</i></p> <p>2. 251.</p> <p>Malavenda.</p>	<p><i>Al comma 5, sostituire le parole: trenta con le seguenti: sessanta.</i></p> <p>2. 263.</p> <p>Malavenda.</p>
<p><i>Al comma 5, sostituire le parole: trenta con le seguenti: centotrenta.</i></p> <p>2. 257.</p> <p>Malavenda.</p>	<p><i>Al comma 5, sostituire le parole: trenta con le seguenti: cinquanta.</i></p> <p>2. 264.</p> <p>Malavenda.</p>

Al comma 5, sostituire le parole: trenta con le seguenti: quaranta.

2. 265.

Malavenda.

Sopprimere i commi 6 e 7.

2. 327.

Malavenda.

Sopprimere il comma 6.

2. 328.

Malavenda.

Al comma 6 sostituire le parole: Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale con le seguenti: i Ministri di grazia e giustizia e della sanità

2. 269.

Malavenda.

Al comma 6 sostituire le parole: del lavoro e della previdenza sociale con le seguenti: degli affari sociali e della famiglia.

2. 270.

Malavenda.

Al comma 6 sostituire le parole: del lavoro e della previdenza sociale con le seguenti: della sanità.

2. 271.

Malavenda.

Al comma 6 sostituire le parole: del lavoro e della previdenza sociale con le seguenti: di grazia e giustizia.

2. 272.

Malavenda.

Al comma 6 sopprimere le parole: alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo.

2. 268.

Malavenda.

Al comma 6 sostituire le parole: di prestazioni di lavoro temporaneo con le seguenti: di lavoro.

2. 266.

Malavenda.

Al comma 6 sopprimere le parole: di lavoro temporaneo.

2. 267.

Malavenda.

Sopprimere il comma 7.

2. 329.

Malavenda.

Al comma 7 sopprimere , ovunque ricorra, la parola: concedente.

2. 273.

Malavenda.

Al comma 7 sostituire le parole: da questa richieste con le seguenti: anche se da questa non richieste.

2. 275.

Malavenda.

Al comma 8 sopprimere ovunque ricorra la parola: non.

2. 277.

Malavenda.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: non si applicano con le seguenti: si applicano.

2. 278.

Malavenda.

Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: si applicano aggiungere le seguenti: in ogni caso.

2. 279.

Malavenda.

Al comma 8, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: se il lavoratore temporaneo all'uopo presenta specifica richiesta.

2. 280.

Malavenda.

Al comma 8, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: per le figure professionali indicate nei contratti collettivi di lavoro come «quadri».

2. 281.

Malavenda.

Al comma 8, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: per i soli settori di cui all'articolo 1, comma 3, della presente legge.

2. 282.

Malavenda.

Sostituire la rubrica con la seguente: Esercizio di attività di fornitura di lavoro in affitto attraverso specifiche società di capolarato.

2. 246.

Malavenda.

Sostituire la rubrica con la seguente: Soggetti abilitati all'attività di prestazione di lavoro interinale.

2. 247.

Malavenda.

Sostituire la rubrica con la seguente: Soggetti abilitati alla attività di fornitura di lavoro in affitto.

2. 248.

Malavenda.

Sostituire la rubrica con la seguente: Attività di lavoro in affitto.

2. 249.

Malavenda.

Alla rubrica sopprimere le parole: Soggetti abilitati all'attività di fornitura di prestazioni di.

2. 240.

Malavenda.

Alla rubrica sopprimere le parole: Soggetti abilitati all'attività di fornitura di.

2. 241.

Malavenda.

Alla rubrica sopprimere le parole: Soggetti abilitati all'attività di.

2. 242.

Malavenda.

Alla rubrica sopprimere le parole: l'attività di fornitura di prestazioni di.

2. 243.

Malavenda.

Alla rubrica sopprimere le parole: di fornitura.

2. 244.

Malavenda.

Alla rubrica sopprimere la parola: temporaneo.

2. 245.

Malavenda.

PAGINA BIANCA

***DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA
CONVENZIONE RELATIVA AL REGIME DOGANALE DEI
CONTAINERS UTILIZZATI NEL TRASPORTO INTERNA-
ZIONALE NEL QUADRO DI UN POOL, FATTA A GINEVRA
IL 21 GENNAIO 1994 (2235)***

ARTICOLI DA 1 A 4 DEL DISEGNO
DI LEGGE NEL TESTO DELLA COM-
MISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL
GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione relativa al regime doganale dei *containers* utilizzati nel trasporto internazionale nel quadro di un *pool*, fatta a Ginevra il 21 gennaio 1994.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 16 della Convenzione stessa.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 8 milioni annue a decorrere dal 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO EUROPEO CONCERNENTE LE PERSONE CHE PARTECIPANO ALLE PROCEDURE DAVANTI ALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, FATTO A STRASBURGO IL 5 MARZO 1996 (2546)

ARTICOLI DA 1 A 3 DEL DISEGNO
DI LEGGE NEL TESTO DELLA COM-
MISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL
GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo europeo concernente le persone che partecipano alle procedure davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo, fatto a Strasburgo il 5 marzo 1996.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO CHE MODIFICA LA QUARTA CONVENZIONE ACP-CE DI LOMÈ E RELATIVI ALLEGATI, DEL 15 DICEMBRE 1989, FIRMATO A MAURITIUS IL 4 NOVEMBRE 1995, E DELL'ACCORDO INTERNO TRA I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO, RELATIVO AL FINANZIAMENTO ED ALLA GESTIONE DEGLI AIUTI DELLA COMUNITÀ NEL QUADRO DEL SECONDO PROTOCOLLO FINANZIARIO DELLA IV CONVENZIONE ACP-CE, FATTO A BRUXELLES IL 20 DICEMBRE 1995 (2548)

ARTICOLI DA 1 A 3 DEL DISEGNO
DI LEGGE NEL TESTO DELLA COM-
MISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL
GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo che modifica la quarta Convenzione ACP-CE di Lomè e relativi allegati, del 15 dicembre 1989, firmato a Mauritius il 4 novembre 1995, e l'Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del secondo

protocollo finanziario della IV Convenzione ACP-CE, fatto a Bruxelles il 20 dicembre 1995.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti di cui all'articolo 1 dalla data della loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 366 della IV Convenzione di Lomè del 15 dicembre 1989.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO INTERNAZIONALE DEL 1994 SULLA GOMMA NATURALE, CON ANNESSI, FATTO A GINEVRA IL 17 FEBBRAIO 1995 (2619)

ARTICOLI DA 1 A 4 DEL DISEGNO
DI LEGGE NEL TESTO DELLA COM-
MISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL
GOVERNO

—

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo internazionale del 1994 sulla gomma naturale, con annessi, fatto a Ginevra il 17 febbraio 1995.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 61 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 6.646 milioni per l'anno 1997 ed in lire 5.686 milioni annue a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE CONSOLARE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI MAURITIUS, FATTA A PORT LOUIS IL 28 GENNAIO 1993, CON SCAMBIO DI LETTERE INTERPRETATIVO DELL'ARTICOLO 17, EFFETTUATO NELLE DATE 1° DICEMBRE 1995 E 10 GENNAIO 1996 (2622)

ARTICOLI DA 1 A 4 DEL DISEGNO
DI LEGGE NEL TESTO DELLA COM-
MISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL
GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Mauritius, fatta a Port-Louis il 28 gennaio 1993, con scambio di lettere interpretativo dell'articolo 17, effettuato nelle date 1° dicembre 1995 e 10 gennaio 1996.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 63 della Convenzione stessa.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 37 milioni di lire annue per ciascuno degli anni 1997 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

***DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CON-
VENZIONE-QUADRO PER LA PROTEZIONE DELLE MINORANZE
NAZIONALI, FATTA A STRASBURGO IL 1° FEBBRAIO 1995 (2623)***

ARTICOLI DA 1 A 4 DEL DISEGNO
DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

—

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, fatta a Strasburgo il 1° febbraio 1995.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 28 della Convenzione stessa.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 11 milioni di lire annue a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'AC-
CORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA SULLA
REGOLAMENTAZIONE RECIPROCA DELL'AUTOTRASPORTO
INTERNAZIONALE DI VIAGGIATORI E MERCI, FATTO A RIGA
IL 3 APRILE 1996 (2682)**

ARTICOLI DA 1 A 4 DEL DISEGNO
DI LEGGE NEL TESTO DELLA COM-
MISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL
GOVERNO

—

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Lettonia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Riga il 3 aprile 1996.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 31 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, nel triennio 1997-1999, valutato in lire 13 milioni annue per ciascuno degli anni 1997 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1487 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E L'ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER L'EDUCAZIONE, LA SCIENZA E LA CULTURA (UNESCO) IN MERITO ALL'UFFICIO REGIONALE PER LA SCIENZA E LA TECNOLOGIA PER L'EUROPA DI VENEZIA, FATTO A PARIGI IL 25 GENNAIO 1995, E SCAMBIO DI NOTE FATTO A PARIGI IL 22 E 23 LUGLIO 1996 (APPROVATO DAL SENATO) (3110)

ARTICOLI DA 1 A 4 DEL DISEGNO
DI LEGGE NEL TESTO DELLA COM-
MISSIONE IDENTICO A QUELLO AP-
PROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) in merito all'Ufficio regionale per la scienza e la tecnologia per l'Europa di Venezia, fatto a Parigi il 25 gennaio 1995, e Scambio di note fatto a Parigi il 22 e 23 luglio 1996.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 7.500 milioni per l'anno 1996, ed in lire 2.500 milioni annue a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'AC-
CORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE FRA LA REPUBBLICA
ITALIANA E LO STATO DI ERITREA, FATTO AD ASMARA IL 30
SETTEMBRE 1995 (2273)**

ARTICOLI 1 E 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione culturale fra la Repubblica italiana e lo Stato di Eritrea, fatto ad Asmara il 30 settembre 1995.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 17 dell'Accordo stesso.

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 447

milioni per l'anno 1997 e in lire 454 milioni per l'anno 1998, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni 1997 e 1998 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

***DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO
ADDIZIONALE ALLA CARTA SOCIALE EUROPEA CHE PREVEDE UN
SISTEMA DI RECLAMI COLLETTIVI, FATTO A STRASBURGO IL 9
NOVEMBRE 1995 (2621)***

ARTICOLI DA 1 A 3 DEL DISEGNO DI
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIO-
NE IDENTICO A QUELLO DEL GO-
VERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo addizionale alla Carta sociale europea che prevede un sistema di reclami collettivi, fatto a Strasburgo il 9 novembre 1995.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 del Protocollo stesso.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO IN
MATERIA DI MARINA MERCANTILE TRA IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
GABONESE, FATTO A ROMA L'11 MARZO 1992, CON SCAMBIO DI
NOTE EFFETTUATO A LIBREVILLE NELLE DATE 13 MARZO E 6
NOVEMBRE 1995 (2624)**

ARTICOLI DA 1 A 4 DEL DISEGNO DI
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIO-
NE IDENTICO A QUELLO DEL GO-
VERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo in materia di marina mercantile tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma l'11 marzo 1992, con scambio di note effettuato a Libreville nelle date 13 marzo e 6 novembre 1995.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XIV dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, nel triennio 1996-1998, valutato in 20 milioni di lire annue per ciascuno degli anni 1996 e 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEGLI EMIRATI ARABI UNITI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO AGGIUNTIVO, FATTA AD ABU DHABI IL 22 GENNAIO 1995 (2675)

ARTICOLI DA 1 A 3 DEL DISEGNO DI
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMIS-
SIONE IDENTICO A QUELLO DEL GO-
VERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta ad Abu Dhabi il 22 gennaio 1995.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 della Convenzione stessa.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1180 — ADESIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA CONSERVAZIONE DEI TONNIDI DELL'ATLANTICO, CON ATTO FINALE ED ANNESSI, ADOTTATA DALLA CONFERENZA DEI PLENIPOTENZIARI DI RIO DE JANEIRO TENUTASI DAL 2 AL 14 MAGGIO 1996 E AL PROTOCOLLO CON ATTO FINALE FATTO A PARIGI IL 9-10 LUGLIO 1984 NONCHÉ ALL'ATTO FINALE ED AL PROTOCOLLO CON REGOLAMENTI INTERNO E FINANZIARIO FATTI A MADRID IL 4-5 GIUGNO 1992, E LORO ESECUZIONE (APPROVATO DAL SENATO) (3107)

ARTICOLI DA 1 A 4 DEL DISEGNO DI
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIO-
NE IDENTICO A QUELLO APPRO-
VATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla Convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, con Atto finale ed annessi, adottata dalla Conferenza dei Plenipotenziari a Rio de Janeiro tenutasi dal 2 al 14 maggio 1966 e al Protocollo con Atto finale fatto a Parigi il 9-10 luglio 1984 nonché all'Atto finale ed al Protocollo con Regolamenti interno e finanziario fatti a Madrid il 4-5 giugno 1992.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti di cui all'articolo 1 a decorrere dalla rispettiva data di entrata in vigore, in conformità a quanto disposto da ciascuno degli atti stessi.

ART. 3

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 200 milioni annue a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 2128 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA
CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE SULLA LOTTA CONTRO LA
DESERTIFICAZIONE NEI PAESI GRAVEMENTE COLPITI DALLA SIC-
CUTÀ E/O DALLA DESERTIFICAZIONE, IN PARTICOLARE IN AFRICA,
CON ALLEGATI, FATTA A PARIGI IL 14 OTTOBRE 1994 (APPROVATO
DAL SENATO) (3508)**

ARTICOLI DA 1 A 4 DEL DISEGNO DI
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIO-
NE IDENTICO A QUELLO APPRO-
VATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione nei paesi gravemente colpiti dalla siccità e/o dalla desertificazione, in particolare in Africa, con allegati, fatta a Parigi il 14 ottobre 1994.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 36 della Convenzione stessa.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 726 milioni annue a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

COMUNICAZIONI

PAGINA BIANCA

**Missioni valevoli
nella seduta del 27 maggio 1997.**

Andreatta, Barbieri, Berlinguer, Bindi, Brugger, Calzolaio, De Simone, Dini, Evangelisti, Fantozzi, Marongiu, Mattioli, Palumbo, Pennacchi, Polizzi, Prodi, Risari, Sales, Sevodio, Soriero, Valpiana, Veltroni, Vita.

(Componenti la Commissione bicamerale per le riforme costituzionali).

Armaroli, Berlusconi, Bertinotti, Boato, Boselli, Bressa, Buttiglione, Calderisi, Casini, Armando Cossutta, Crucianelli, D'Alema, D'Amico, De Mita, Fini, Folena, Fontan, Fontanini, Mancina, Marini, Maroni, Mattarella, Mussi, Nania, Occhetto, Parenti, Rebuffa, Salvati, Selva, Soda, Spini, Tatarella, Tremonti, Urbani, Zeller.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Andreatta, Barbieri, Berlinguer, Bindi, Bordon, Brugger, Burlando, Calzolaio, De Simone, Dini, Evangelisti, Fantozzi, Ladu, Maccanico, Marongiu, Mattioli, Palumbo, Pennacchi, Polizzi, Prodi, Risari, Sales, Servodio, Sinisi, Soriero, Turco, Valpiana, Veltroni, Vigneri, Visco, Vita.

(Componenti la Commissione bicamerale per le riforme costituzionali alla ripresa pomeridiana della seduta).

Armaroli, Berlusconi, Bertinotti, Boato, Boselli, Bressa, Buttiglione, Calderisi, Casini, Armando Cossutta, Crucianelli, D'Alema, D'Amico, De Mita, Fini, Folena, Fontan, Fontanini, Mancina, Marini, Ma-

roni, Mattarella, Mussi, Nania, Occhetto, Parenti, Rebuffa, Salvati, Selva, Soda, Spini, Tatarella, Tremonti, Urbani, Zeller.

Trasmissione dal Senato.

In data 26 maggio 1997 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

S. 1021 - « Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sul sistema radiotelevisivo » (*approvato dal Senato*) (3755).

Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE: « Abrogazione del secondo comma della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione » (3754);

alla II Commissione (Giustizia):

MANZIONE: « Disciplina delle incompatibilità di funzioni dei magistrati onorari » (3700) *Parere delle Commissioni I e V;*

alla III Commissione (Affari esteri):

COMINO ed altri: « Nuove norme per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo » (3533) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis del*

regolamento per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, X, XI, XII, XIII e XIV;

alla VI Commissione (Finanze):

SIMEONE: « Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle disposizioni concernenti il settore delle imposte a carattere regionale » (3621) *Parere delle Commissioni I, V e VII;*

SIMEONE: « Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle disposizioni concernenti il settore delle imposte a carattere locale » (3622) *Parere delle Commissioni I, V e VII;*

alla VII Commissione (Cultura):

SCOCA: « Istituzione dell'albo professionale degli agenti di spettacolo » (412) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), V e XI;*

SCOCA: « Norme in materia di trasmissione di messaggi pubblicitari in occasione della proiezione di film per ragazzi nelle sale cinematografiche » (416) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento per le disposizioni in materia di sanzioni) e X;*

alla VIII Commissione (Ambiente):

SCOCA: « Norme per l'esecuzione di lavori connessi ad opere di ricostruzione o di riparazione di immobili ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219 » (410) *Parere delle Commissioni I e X;*

alla X Commissione (Attività produttive):

SAONARA: « Disciplina dell'attività dei distributori locali di quotidiani e periodici e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416 » (3639) *Parere delle Commissioni I, V, VII e XI (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento);*

alla XII Commissione (Affari sociali):

CACCAVARI ed altri: « Norme per la prevenzione e la cura delle malattie del connettivo e dell'artrite reumatologiche » (3199) *Parere delle Commissioni I, V, VI, VII e XI;*

alle Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali):

CORLEONE: « Modifiche agli articoli 75 e 121 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope » (129) *Parere della I Commissione.*

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

A norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte costituzionale ha trasmesso copia delle seguenti sentenze:

n. 93 del 26 marzo 1997 (doc. VII, n. 290), con la quale ha dichiarato:

cessata la materia del contendere in relazione ai ricorsi per conflitto di attribuzione proposti dalla Regione Umbria e rispettivamente dalla Regione Marche nei confronti della circolare del Ministro del lavoro e della previdenza sociale n. 98/95 del 4 agosto 1995, avente ad oggetto « Natura dei costi ammissibili per le attività formative cofinanziate dal F.S.E. »;

che spetta allo Stato e per esso al Ministro del lavoro e della previdenza sociale regolare quanto previsto dalla circolare n. 99/95 del 4 agosto 1995, recante « Interventi per la formazione e l'occupazione », attuativa del programma operativo multiregionale 940029/I/3 approvato dalla Commissione europea con decisione C (94) 3495 del 15 dicembre 1994, nell'ambito del quadro comunitario di sostegno obiettivo 3 per il periodo 1994-1999 approvato con decisione della Commissione europea C (94) 1417 del 5 agosto 1994;

che spetta allo Stato e per esso al Ministro del lavoro e della previdenza sociale assumere le iniziative di cui alla

circolare n. 101/95 del 4 agosto 1995, Concernente « Attuativa interventi 1995 (articolo 6, reg. 2084/93) ».

n. 94 del 26 marzo 1997 (doc. VII, n. 291) con la quale ha dichiarato:

inammissibili:

a) le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 425 e 71 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con l'ordinanza in epigrafe;

b) la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 425 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 24 e 112 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania con l'ordinanza in epigrafe.

n. 95 del 26 marzo 1997 (doc. VII, n. 292), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 410, comma 1, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 76 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Venezia, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

n. 98 del 7 aprile 1997 (doc. VII, n. 293), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1, lettera p), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale) e dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come sostituito dall'articolo 6 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 (Modificazioni al

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), sollevata, in riferimento agli articoli 97 e 32 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Veneto, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

n. 99 del 7 aprile 1997 (doc. VII, n. 294), con la quale ha dichiarato:

non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 156, sesto comma, del codice civile, sollevata, in riferimento all'articolo 3, primo e secondo comma, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Napoli con l'ordinanza di cui in epigrafe.

n. 100 del 7 aprile 1997 (doc. VII, n. 295), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 50, comma 2, terzo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 27 della Costituzione, dal tribunale di sorveglianza di Bari con le ordinanze indicate in epigrafe.

n. 101 del 7 aprile 1997 (doc. VII, n. 296), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 456, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte di appello di Venezia, con l'ordinanza in epigrafe.

n. 102 del 7 aprile 1997 (doc. VII n. 297), con la quale ha dichiarato:

che spetta all'Ufficio centrale per il referendum, presso la Corte di cassazione accertare, ai sensi dell'articolo 32 della legge 25 maggio 1970, n. 352, la non conformità alle norme di legge della richiesta referendaria di cui in epigrafe.

n. 109 del 9 aprile 1997 (doc. VII, n. 298), con la quale ha dichiarato:

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 67 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) nella parte in cui si applica ai condannati minori di età al momento della condanna.

n. 110 del 9 aprile 1997 (doc. VII, n. 299), con la quale ha dichiarato:

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 318, primo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede che l'atto introduttivo del giudizio dinanzi al giudice di pace debba contenere l'indicazione della scrittura privata che l'attore offre in comunicazione.

Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, le suddette sentenze sono inviate alle seguenti Commissioni competenti per materia:

alla II Commissione (doc. VII, nn. 291, 292, 294, 295, 296, 298, 299);

alla X Commissione (doc. VII, n. 297);

alla XI Commissione (doc. VII, n. 290);

alla XII Commissione (doc. VII, n. 293).

Le predette sentenze sono altresì inviate, ai fini del comma 2 del medesimo articolo 108 del regolamento, alla I Commissione (Affari costituzionali).

Trasmissione dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Il presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 22 maggio 1997, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera f), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia del verbale della seduta plenaria del 17 aprile 1997.

Il predetto verbale sarà trasmesso alla Commissione competente e, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, sarà altresì portato a conoscenza del Governo e ne sarà assicurata la divulgazione tramite i mezzi di informazione.

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri, con lettera del 19 maggio 1997, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea LECCESE ed altri n. 9/1699/1, concernente la sospensione del funzionamento dei reattori nucleari ancora in esercizio a Chernobyl, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 22 ottobre 1996.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale - Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri e comunitari), competente per materia.

Trasmissione dal ministro del bilancio e della programmazione economica.

Il ministro del bilancio e della programmazione economica, con lettera del 21 maggio 1997, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data, per la parte di sua competenza, all'ordine del giorno in Assemblea MORONI n. 9/1857/12, concernente provvedimenti per supportare i comuni e le province a usufruire dei finanziamenti dell'Unione europea, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 31 luglio 1996.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale - Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alla V Commissione (Bilancio, Tesoro e Programmazione), competente per materia.

Trasmissione dal ministro delle finanze.

Il ministro delle finanze, con lettere del 23 maggio 1991, ha trasmesso tre note relative all'attuazione data ai seguenti ordini del giorno in Assemblea: SCOCA ed altri n. 9/2371/21, concernente agevolazioni fiscali per le famiglie « monoreddito », accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 16 novembre 1996; DI NARDO ed altri n. 9/2372/46, concernente la revisione della disciplina dei tributi locali, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 14 novembre 1996; BIOCCHI ed altri n. 9/2372/64, concernente l'emanazione di una nuova normativa per le associazioni di volontariato, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 14 novembre 1996.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale - Ufficio per il controllo parlamentare e sono trasmesse alla Commissione VI (Finanze), competente per materia.

Richieste ministeriali di parere parlamentare.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 26 maggio 1997, ha inviato, a' termini dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di conferma del dottor Nino ANDENA a presidente dell'istituto sperimentale lattiero-caseario di Lodi.

Tale richiesta, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, è deferita alla XIII Commissione permanente (Agricoltura).

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 26 maggio 1997, ha inviato, a' termini dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di conferma del dottor Roberto FUSCO a

presidente dell'istituto sperimentale per l'agrumicoltura di Acireale.

Tale richiesta, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, è deferita alla XIII Commissione permanente (Agricoltura).

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 26 maggio 1997, ha inviato, a' termini dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina dell'ingegnere Franco SANTINI a presidente della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma.

Tale richiesta, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, è deferita alla XIII Commissione permanente (Agricoltura).

Il ministro della sanità ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, con lettera in data 22 maggio 1997, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale per il riparto dello stanziamento iscritto al capitolo 1230 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1997. Alla richiesta sono allegati i rendiconti sull'attività svolta dagli enti destinatari di contributi da parte del medesimo ministero.

Tale richiesta è deferita, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XII Commissione permanente (Affari sociali), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 16 giugno 1997.

Il ministro delle finanze, con lettera in data 26 maggio 1997, ha trasmesso, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante norme per la revisione della composizione dei comitati tributari regionali e istituzione presso il Ministero delle finanze della consulta tributaria.

Tale richiesta, d'intesa con il Presidente del Senato, è deferita, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla Commissione parlamentare per il parere al Governo sulle norme delegate previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente misure di razionalizzazione della finanza pubblica, che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 26 giugno 1997.

Il ministro dell'ambiente, con lettera in data 14 maggio 1997, ha inviato, a' termini dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978 n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del signor Mauro TRIPEPI a presidente dell'ente parco nazionale del Pollino.

Tale richiesta, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, è deferita alla VIII Commissione permanente (Ambiente).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta del 26 maggio 1997, a pagina 7374, prima colonna, cancellare dalla ventiquattresima alla ventinovesima riga.

Nel medesimo *Allegato A*, a pagina 7374, prima colonna, dopo la trentesima riga, inserire le seguenti: « BOLOGNESI ed altri: « Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di requisiti di contribuzione e di cumulo dei redditi ai fini previdenziali » (86) *Parere delle Commissioni I, V e XII;*